



**Provincia  
di Milano**

**F** Centro di Ateneo  
Studi e Ricerche  
sulla Famiglia

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore



## Atti del Seminario



15 marzo 2013  
Università Cattolica del Sacro Cuore



# **TERRA DI CONFINE TRA AFFIDO E ADOZIONE**

## **QUESTIONI APERTE**

L'iniziativa è stata promossa dalla Provincia di Milano in partenariato con il Centro studi e ricerche sulla Famiglia dell'Università Cattolica e l'Alta scuola di psicologia Agostino Gemelli dell'Ateneo.

Susanna Galli  
Responsabile Servizio formazione  
Settore formazione per le professioni del welfare e terzo settore  
Provincia di Milano

# Indice

La mitezza nei procedimenti di adozione e di affidamento familiare Piercarlo Pazé	7
La sperimentazione dell'adozione mite presso il Tribunale per i Minorenni di Bari dal 2003 al 2008 ed i risultati di una ricerca sui suoi esiti Franco Occhiogrosso	17
Terre di confine tra giurisprudenza italiana e CEDU: adozione aperte, adozione nei casi speciali e affido sine die Marina Caroselli	25
Appartenenza, appartenenze nella terra di mezzo Ondina Greco	37
Una esperienza locale per le genitorialità d'affetto Cristina Gallione	49

*Adozione e affido; interventi giuridici ben distinti e così profondamente contigui nella costruzione di legami e narrazioni familiari che mettono in luce una complessità di sfaccettature e di criticità in questa terra di confine.*

*Il seminario ha aperto una riflessione sui nodi critici sia dal punto di vista giuridico, sia psicologico e ci auguriamo abbia offerto delle chiavi di lettura utili a quanti sono impegnati in situazioni così complesse.*

*Nelle pagine che seguono sono stati raccolti i contributi dei relatori che sono intervenuti e che con le loro riflessioni ci hanno aiutato a tessere una trama di significati in cui ogni sapere, ogni competenza diventa un tessitore, per usare le parole di Serres, "colui che districa, intreccia, torce, collega, passa sopra e sotto e riannoda il razionale e l'irrazionale, cioè il dicibile e l'indicibile, la comunicazione e l'incomunicabile".*

*(Serres M. Hermes IV: La distribution, 1977, p. 39)*



# La mitezza nei procedimenti di adozione e di affidamento familiare

Piercarlo Pazè

*Direttore della rivista Minorigiustizia, e già Procuratore della Repubblica per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta*

## 1. L'abbinamento dell'aggettivo "mite" al diritto

Che significato ha l'abbinamento dell'aggettivo "mite" al diritto in generale (diritto mite) e ad alcuni istituti giuridici (esempio adozione mite, diritto penale mite)? Come e in quali settori la considerazione della mitezza può influenzare la qualità dei precetti legislativi e la direzione degli interventi giudiziari e sociali?

### 1.1 La mitezza come qualità della persona e come carattere delle leggi

La mitezza è la qualità o caratteristica di chi è mite. Essa è definita nelle grandi religioni del libro una virtù della persona. È la seconda delle beatitudini in Matteo 5, 5, "Beati i miti, perché erediteranno la terra", definizione che sarà ripresa nel Corano 21,105.

Nel secolo scorso la filosofia morale ha arricchito la mitezza di contenuti considerandola sotto l'aspetto di una disposizione buona rivolta verso gli altri, rappresentandola dunque come una virtù sociale. Il filosofo torinese Carlo Mazzantini ha sostenuto che la mitezza è l'unica suprema "potenza" che consiste nel "lasciare essere l'altro quello che è", pensando dunque la mitezza come rispetto dell'altro.

Successivamente Norberto Bobbio ha evidenziato che mitezza non indica un comportamento passivo, l'accettazione tranquilla e volontaria di un particolare destino o dell'ingiustizia umana, ma è la più attiva delle virtù, quella che anticipa un mondo diverso, che dunque spinge anche a promuovere dei cambiamenti diretti ad assicurare una convivenza civile virtuosa.

Queste definizioni hanno in comune l'idea della mitezza come una qualità della persona giusta che tutti devono coltivare ed esercitare per assicurare un mondo migliore

### 1.2 La mitezza come carattere delle leggi

Una novità avviene nel 1992 quando Gustavo Zagrebelski riprende l'idea della mitezza traslandola da un significato soggettivo di virtù della persona a un piano oggettivo come carattere delle leggi e ispirazione delle pratiche giudiziarie e sociali.

Egli vede nella mitezza la qualità necessaria delle Costituzioni degli Stati democratici moderni. Esse necessariamente recepiscono spinte ideali diverse di una società pluralista e delle sue componenti e fanno da sistema della loro unificazione e della loro convivenza tramite leggi, diritti e principi di giustizia materiale. Ciò rappresenta non un compromesso nel senso deteriore del termine ma la forza stessa delle Costituzioni che sviluppano il nucleo comune alle varie culture e le tengono insieme. Perciò quelli che generalmente sono indicati come i limiti e difetti delle nostre Costituzioni -essere un assemblaggio di ideologie di tradizione storica diversa che si opponevano- sono invece le loro caratteristiche necessarie per evitare la frantumazione del corpo sociale e assicurare al suo interno le relazioni pacifiche.

Il diritto incontra così una realtà nella quale il pluralismo non è solo un fatto, ma un valore al quale deve essere offerto un quadro istituzionale adeguato.

La strada tracciata è quella di un sistema giuridico che si fonda sulla cittadinanza comune, sul consenso condiviso delle norme e sul cercare di ottenere quel consenso limitando l'uso della forza a quanto strettamente necessario.

Secondo la tradizione giuspositivistica, il diritto non può essere mite, giacché esso è l'organizzazione della coercizione e la forma dell'esercizio del potere. Invece Zagrebelsky spoglia il diritto dell'antico e implacabile attributo della durezza, gli nega aggressività e forza e lo proietta verso "soluzioni miti, comprensive di tutte le ragioni che possono rivendicare buoni principi a loro favore".

### 1.3 La mitezza come strumento per gli interventi sui conflitti che si manifestano in una società

L'applicazione della mitezza alle Costituzioni ha promosso altri suoi percorsi in rami specifici dell'ordinamento. C'è la virtù della mitezza dietro l'ingresso e i progressi della mediazione nelle procedure e nel modo di rendere giustizia. Uno studioso francese, Jean Pierre Bonafé-Schmitt, che nel 1990 aveva scritto un importante testo *La médiation sociale et pénale*, nel 1992 pubblica *La médiation: une justice douce*. L'aggettivo mite di Zagrebelsky in questo caso è stato tradotto in *douce*, dolce; una giustizia dolce.

La novità è l'individuazione di una nuova modalità del rendere giustizia, come vicinanza -si parla di giustizia di prossimità- e come mediazione delle posizioni opposte. Il mediatore è un terzo che non impone ma suggerisce, fa avvicinare. La mediazione introduce e sperimenta nuove tecniche di soluzioni dei conflitti. Questa impostazione ha però ancora il limite che contrappone due modelli di giustizia: il modello della giustizia mite o dolce propria delle nuove pratiche di mediazione, da un lato, e la giustizia dura ed inesorabile che continua a essere dettata dalle leggi e praticata nei tribunali, dall'altro.

L'idea di una società mite che per crescere tende ad attenuare e superare al suo interno i conflitti ha portato più di recente a favorire il ricorso a procedure di

mediazione che si accompagnano alla giurisdizione ordinaria, ma distinte da essa, nelle materie relative a società, patrimoni e obbligazioni che parrebbero a prima vista del tutto estranee; procedure che dovrebbero diffondersi e funzionare senza che siano obbligatorie .

#### 1.4 La mitezza nei rami del diritto penitenziario, familiare e minorile

La teoria di un sistema giuridico mite ha avuto fino ad oggi scarso sviluppo nel diritto penitenziario, dove pure le esigenze rieducative imposte dall'art. 27 della Costituzione dovrebbero suggerire una grande rivisitazione delle modalità delle misure.

Essa ha trovato invece un proprio spazio privilegiato nel diritto di famiglia e dei minori, al cui interno i valori della mitezza e della moderazione portati dalle Convenzioni internazionali possono essere rappresentati come parametri costituzionali e, in quanto tali, sovraordinati.

Definito, con Zagrebelsky, il diritto mite come il diritto in cui "la protezione sociale, perché fine del diritto è pur sempre quello di far vivere la struttura sociale, la si ottiene non estirpando il corpo malato ma reintegrandolo nella vita comune", il diritto di famiglia si presta perfettamente a strategie mite di "tutela della convivenza familiare" e rivolte a "evitare le conseguenze più drammatiche per le persone che sono coinvolte nella fine del matrimonio".

Un allargamento del discorso della mitezza all'interno della giustizia familiare e minorile lo ha fatto Franco Occhiogrosso in un saggio del 1999: egli parte ancora dal modello della mediazione tecnica come una giustizia mite, ma non chiude il discorso qui e chiede che la cultura della mediazione contaminino dentro la giustizia dei tribunali e dei giudici .

In questo percorso con il successivo libro "Manifesto per una giustizia minorile mite" Occhiogrosso sviluppa il tema in due direzioni:

- da un lato recepisce la mitezza che ha ormai queste connotazioni attribuite da Zagrebelski, per esportarla e applicarla al diritto di famiglia, delle persone e dei minori;
- dall'altra lancia la proposta di un diritto di famiglia, delle persone e dei minori mite con un manifesto per dire che qui la mitezza è anche un ideale da raggiungere, un qualcosa che non c'è ancora abbastanza e che tutti dobbiamo scoprire e praticare. Occhiogrosso cioè dice: definiamo questo ramo del diritto come mite e impegniamoci a renderlo tale, perché solo attraverso la caratteristica della mitezza lo rendiamo veramente efficace per la pacificazione delle relazioni familiari e per la protezione dei soggetti deboli.

Il diritto mite è un grande progetto e, insieme, un obiettivo difficile da raggiungere per il sistema della giustizia familiare e minorile e per il diritto penale minorile, dove rappresenta un nuovo modo per amministrare la giustizia.

Qui la proposta di un diritto mite ha trovato applicazioni assolutamente nuove, rompendo tradizionali separatezze con le scienze umane. Interessanti, per esempio, sono le pratiche miti proposte nei procedimenti separativi, rivolte a sollecitare i coniugi e i conviventi a compiere percorsi di consapevolezza e di assunzione di responsabilità con riguardo ai figli prima di tagliare o imporre.

## 2. La mitezza nell'adozione

La portata e le possibilità di un diritto mite risultano particolarmente nei capitoli dell'affidamento familiare e dell'adozione, i due istituti che si occupano delle forme per assicurare ad un minore il diritto a crescere, per un tempo definito o per sempre, in una famiglia diversa dalla sua.

Si può dire in generale che la riflessione sulla mitezza ha condotto a guardare e a scoprire i ponti di passaggio e le terre comuni fra affidamento e adozione, istituti che venivano costruiti come rigidi, separati da muri e da non confondere.

- a. Ciò è avvenuto anzitutto avvicinando la genitorialità degli affidatari a quelle dei genitori e degli adottanti. Gli affidatari non sono custodi o parcheggiatori che devono avere una relazione asettica con il bambino affidato e prestare attenzione a non attaccarsi, per poterlo restituire alle famiglie di origine o adottiva, perché hanno la responsabilità di avere con il bambino delle "relazioni" connotate dagli affetti, riconosciute dal legislatore come risorse vitali di cui il bambino ha bisogno e diritto (art. 2 legge n. 184/1983), relazioni sane e vitali anche per il dopo affidamento.
- b. Per questo motivo si è ritenuto possibile affiancare le disponibilità all'affidamento e all'adozione, che prima si pensava dovessero essere distinte e non scambiabili.
- c. Ciò ha condotto anche alla sperimentazione di strumenti di sostegno e formativi comuni, mentre in precedenza essi erano separati, addirittura affidati ad équipes diverse.
- d. In questa direzione, come si vedrà ora, si sono cercati e definiti dei passaggi dall'affidamento all'adozione che possono essere richiesti per assicurare il benessere di un bambino.

### 2.1 La disciplina e le pratiche non miti dell'adozione

Cominciando dall'adozione, vediamo che la disciplina dell'adozione legittimante dei minori dettata dalla legge italiana non è mite. È garantista, rispetta i principi del giusto processo, ma non è mite.

Essa separa il primo segmento della vita di un bambino da quello successivo all'adozione, per realizzare l'adozione come una nuova nascita che vorrebbe fare dimenticare la nascita e la storia di prima. Non tiene conto delle relazioni

precedenti del ragazzo, né con la propria famiglia né con la famiglia affidataria da cui è magari passato, e realizza degli strappi rispetto ai precedenti attaccamenti. Non considera le sofferenze che una rottura netta e imposta delle relazioni crea nelle famiglie precedenti, quella biologica e quella affidataria, e i traumi che produce nello stesso ragazzo che viene adottato.

Soprattutto essa conosce solo due colori, il bianco e il nero.

Gli esiti sono due: o il bambino va in adozione perdendo ogni legame giuridico con la famiglia di nascita, oppure fa ritorno a questa famiglia; non sono previste misure intermedie, anche quando sarebbero più rispondenti al caso. Invece la realtà si presenta più spesso in chiaroscuro: fra il bambino che vive felice in famiglia e il bambino abbandonato dalla matrigna nel bosco ci sono molte situazioni intermedie, che comprendono anche i casi definiti di semi abbandono.

La disciplina dell'adozione non è mite anche per altri aspetti:

- essa ostacola e ritarda la possibilità dell'adottato di conoscere le sue origini, cioè la sua identità originaria, conoscenza che quanto ai dati identificativi si vorrebbe limitare a dopo i venticinque anni e che, nel caso dei figli di ignoti, è resa impossibile dall'oscuramento dei dati anagrafici della madre;
- prescrive la sostituzione del cognome precedente dell'adottato con un cognome nuovo, che è la imposizione di una identità nuova.

## 2.2 Per una legge e una pratica di adozione mite

Per destrutturare questa situazione e rimuovere le rudezze e le rigidità attuali è nata la proposta di una adozione mite.

Il nodo centrale di un cambiamento della legge in una prospettiva mite dovrebbe essere la previsione della possibilità di operare delle adozioni aperte, che prevedano il mantenimento di contatti di fatto del bambino con la famiglia di origine magari impossibilitata ad occuparsi bene di lui ma con cui il bambino ha qualche forma di attaccamento.

I precedenti legami del bambino con i genitori e con altre figure per lui significative non vengono recisi, anche se con il tempo si modificano e quasi sempre si attenuano, rispettando così i bisogni del bambino e non infliggendo sofferenze non necessarie a chi per primo si è occupato di lui. Ciò non rappresenta una anomalia: un bambino può anche avere legami plurimi (che ci sono, per esempio, nelle famiglie allargate e in quelle ricostituite), con i genitori o con nonni, zii o genitori sociali, poiché in ogni caso per lui è meglio avere più persone che gli vogliono bene che nessuna. Ciò cambia anche la forma di disponibilità offerta da chi adotta e la stessa preparazione all'adozione.

Ovviamente, il modello dell'adozione chiusa avrà ancora uno spazio rilevante, ma la scelta fra adozione chiusa e adozione aperta deve essere fatta volta per

volta avendo come riferimento il migliore benessere del minore, del quale fanno parte anche le relazioni con la sua famiglia.

In questa prospettiva la teoria dell'adozione mite propone anche che l'adozione possa essere:

- aperta alle relazioni del bambino con i precedenti affidatari;
- meno chiusa alla conoscenza delle origini identificative;
- più duttile nella attribuzione del cognome del bambino, con possibilità di scelte diverse dalla mera sostituzione del cognome originario con quello dei nuovi genitori.
- Alcune di queste esigenze sono già state accolte e sperimentate, trovando nelle attuali disposizioni degli spazi, per ritrovare la "naturalità" dell'adozione e plasmarla sui bisogni delle persone e dei bambini:
- partendo dal rilievo che l'adozione interrompe i legami giuridici del bambino con i suoi primi genitori ma non necessariamente quelli di fatto, varie decisioni hanno consentito o previsto il mantenimento delle relazioni del bambino adottato con alcuni familiari cui era legato;
- si va estendendo la possibilità di fare conoscere alla famiglia affidataria la nuova famiglia adottiva e quindi di attuare un passaggio dolce del bambino dall'una all'altra e di mantenere, attraverso visite degli ex affidatari al bambino, delle relazioni che al bambino possono solo fare bene.
- una giurisprudenza molto limitata ha ritenuto che la sostituzione del cognome non sia più automatica e si possa disporre diversamente quando per l'età del bambino al momento dell'adozione il cognome è ormai segno di identità;

### 2.3 Le adozioni in casi particolari

Per superare le rigidità delle regole dell'adozione legittimante, la proposta e le pratiche dell'adozione mite hanno avuto più spesso la forma giuridica delle adozioni in casi particolari (art. 44 legge adozione), che sono adozioni che non rompono i legami, giuridici e di fatto, con la famiglia di origine e avvengono quasi sempre al di fuori di un accertamento di abbandono, pur trasferendo la responsabilità del bambino alla famiglia adottiva.

Esse quasi sempre hanno riguardato bambini che si trovavano in affidamenti familiari divenuti, di fatto, definitivi (cosiddetti affidamenti sine die, cioè non più definibili temporanei, senza un termine finale).

Ritenendosi che sarebbe inutile ricorrere alla procedura di adottabilità e a un successivo affidamento preadottivo quando ormai il bambino ha una sua famiglia, quella affidataria, si è ravvisato che ricorresse la quarta delle situazioni di adozione in casi particolari, di "constatata impossibilità di affidamento preadottivo", per rendere questa accoglienza stabile e definitiva chiedendo agli affidatari di adottare il bambino.

Le adozioni in casi particolari però non sono miti per alcuni altri aspetti che dovranno essere rivisti:

- occorre attribuire anche a queste adozioni effetti legittimanti, per cui il bambino sia veramente figlio degli adottanti;
- bisogna potere procedere ad una attribuzione personalizzata del cognome al bambino adottato, senza automatismi;
- si impone la rivisitazione di alcune regole dell'adozione in casi particolari, per esempio consentendo l'adozione del bambino con handicap anche se non è orfano o permettendo anche al convivente di adottare il figlio del partner.

### 3. La mitezza per l'affidamento familiare

Gli affidamenti familiari sono pensati in un modo, e sono attuati in un altro. C'è uno scarto fra le scelte del legislatore e le realtà degli affidamenti dall'altro. Nella sua forma ideale l'affidamento familiare si connota perché una famiglia si mette a disposizione di un'altra famiglia in difficoltà nella cura del figlio, aiutandola attraverso una accoglienza temporanea del bambino presso di sé. Suoi caratteri sono perciò l'accoglienza di un minore appartenente a un'altra famiglia, la temporaneità di tale accoglienza, la collaborazione fra gli affidatari e la famiglia di origine, in linea tendenziale il consenso della famiglia di origine, l'assenza di un legame definitivo e stabile fra gli affidatari e il bambino. Con le modifiche della disciplina dell'affidamento familiare introdotte nel 2001 (legge n. 149) è stato disposto che il periodo di presumibile durata dell'affidamento indicato nel provvedimento sia rigido, non sia superiore ai ventiquattro mesi e possa essere prorogato con altro apposito provvedimento (art. 4, comma 4, legge n. 184/1983 novellata).

Questa riforma non si preoccupa direttamente di delimitare la temporaneità (tanto che sono possibili proroghe indefinite) ma attraverso il meccanismo dei provvedimenti di proroga obbliga a controlli periodici sulla opportunità della collocazione del minore in una famiglia diversa dalla sua.

Questo modello si realizza nell'affidamento di pronto soccorso, determinato da una temporanea incapacità della famiglia di occuparsi di un bambino per cause di forza maggiore. Invece la gran parte degli affidamenti "terapeutici" se ne discostano in maniera più o meno grande, soprattutto con riguardo al termine finale. Le statistiche, per quanto approssimative, informano che molti affidamenti sono tendenzialmente stabili, tanto quelli già pensati all'origine a tempo indeterminato quanto quelli periodicamente prorogati o che si dimentica di prorogare ma rimangono di fatto in vita. Si è potuto addirittura affermare che sono brevi solo gli affidamenti familiari che falliscono, dal momento che quando il bambino trae vantaggi da un buon inserimento nella famiglia affidataria bene o male, con proroghe o meno, lo si lascia lì.

Con il trascorrere del tempo il quadro che aveva motivato l'affidamento inevitabilmente si modifica.

- a. Talvolta matura da parte della famiglia di origine un abbandono totale, mentre più spesso si entra in quella zona grigia definita di semiabbandono permanente dove le relazioni con la famiglia di origine continuano ma hanno diminuito di significatività mentre il bambino si è attaccato ormai definitivamente agli affidatari; in questi casi il legame, seppur debole, che il bambino conserva con la sua famiglia sembra costituire un ostacolo ad una dichiarazione di abbandono ma, nel contempo, non ci sono le condizioni perché l'affidamento cessi con il ritorno del bambino in famiglia.
- b. La durata, proprio perché il bambino trova nella famiglia affidataria le relazioni affettive di cui ha bisogno, non produce i danni della permanenza di un bambino in un istituto o in una comunità, anzi può divenire necessario prorogare l'affidamento per la sua salute; è il contrario, la sospensione dell'affidamento, che secondo la legge può recare "pregiudizio al minore".
- c. Una condizione di affidamento indefinito non offre al bambino sicurezza di appartenenza e stabilità di legami e lo lascia in una precarietà che egli per primo soffre. Non va dimenticato che gli affidatari, nel momento della crisi adolescenziale, potrebbero rinunciare all'affidamento: in questo caso il ritorno del bambino presso la propria famiglia non costituisce l'esito di un processo riparativo riuscito ma il risultato di una restituzione che il bambino vive come un altro rifiuto.
- d. Allorché si arriva a questa evoluzione inevitabilmente gli affidatari migliori cominciano a pensare di dare uno status giuridico di figlio al bambino che stanno crescendo; e quasi sempre il bambino sente un vivo desiderio, nel suo futuro, di restare stabilmente con quegli affidatari e di essere adottato da loro, magari di avere lo stesso cognome degli affidatari e, se ci sono, dei loro figli che egli sente come fratelli.

Davanti a affidamenti cronici in cui esplodono questi sentimenti degli adulti e del bambino, la soluzione che spesso ha prevalso è lasciare le cose come stanno fino a quando il bambino non abbia compiuto la maggiore età e ritorni dai suoi. Ma questo atteggiamento non protegge il bambino e, ancora più, il progetto originario dell'affidamento non coincide con il progetto di vita del bambino.

La prospettiva del diritto mite ha portato a guardare a questi affidamenti sine die in modi nuovi, per garantire ai bambini una famiglia stabile evitando strappi con la famiglia di origine. L'alternativa trovata è che gli stessi affidatari che ne manifestino la disponibilità e si siano rivelati idonei adottino il bambino con una adozione in casi particolari allorché non ci siano i requisiti per una adozione legittimante, mantenendo - quando non si rivelino pregiudizievoli - quei

rapporti più o meno forti con la famiglia di origine che fino ad allora il bambino aveva avuto (perché questa famiglia comunque, per quanto disastrosa, c'è).

Il percorso dall'affidamento prolungato all'adozione dovrebbe avvenire, come insegna l'esperienza del Tribunale per i minorenni di Bari, con modalità miti, attraverso l'ascolto dei genitori del bambino e ottenendo fino a quando possibile il loro consenso, oltre che con l'ascolto dell'orientamento del bambino stesso. Si tratta del riconoscimento finale che il bambino con gli affidatari sta bene, sente ormai che sono la sua nuova famiglia, gli offrono una base sicura, gli danno un sentimento di appartenenza: proprio per questo il bambino ha bisogno di quella famiglia come porto accogliente finale.

Il bambino viene riportato così nella sua centralità di persona. Anche in questo caso abbiamo la consapevolezza che i modelli giuridici regolativi della accoglienza eterofamiliare debbono essere più differenziati, più flessibili e meno separati fra loro per rispondere in modo adeguato ai diversi bisogni dei bambini.

#### 4. La mitezza nel diritto della persona, dei minori e della famiglia nella professionalità dei giudici o degli operatori

Di mitezza si parla anche in un significato soggettivo, come qualità professionale necessaria delle persone che svolgono un lavoro giudiziario o sociale che li porta a concorrere nella assunzione delle decisioni più importanti che riguardano addirittura la vita di altre persone.

Non possiamo avere una adozione mite o un affidamento familiare mite, se non c'è anche mitezza nelle professioni che se ne occupano, quella virtù attiva proclamata nella Bibbia o descritta dai filosofi che serve per costruire un mondo diverso.

La professionalità mite va oltre il rispetto di regole di deontologia come possedere competenze giuridiche e sociali, avere rispetto degli utenti, assumere decisioni sollecite e depositare le sentenze in tempo; o la presenza in ufficio e il rispetto degli orari.

La professionalità mite riguarda invece alcune particolari capacità e attitudini nel gestire i procedimenti giudiziari e sociali in cui si assumono decisioni relative alle persone. Capacità e attitudini che devono essere formate in queste direzioni.

- a. La prima professionalità è un atteggiamento di prossimità, di accoglienza, di ascolto, di comprensione della fragilità delle persone, senza assumere atteggiamenti in partenza giudicanti. La mitezza, aveva riassunto Mazzantini, è rispetto per l'altro. Particolarmente sentita è la necessità dell'ascolto delle opinioni e dei sentimenti degli interlocutori: ascolto

attivo differente dall'udire o sentire che può essere disattento o sola registrazione, ascolto che avviene nella relazione. L'ascolto riduce anche la possibilità di interventi sbagliati o violenti. Questo atteggiamento evita di infliggere alle persone delle sofferenze non necessarie e favorisce decisioni conformi ai bisogni del bambino.

- b. Si deve guardare alla mitezza, nella visione di Bobbio, anche come virtù attiva rivolta a produrre dei cambiamenti. Se, come ancora sostiene Zagrebelsky, la giustizia delle relazioni familiari serve non a tagliare i rami malati ma a guarirli, allora questa giustizia deve promuovere le energie interiori, fornire le condizioni per un'evoluzione, tendere a sostituire al sì e al no imposti dall'autorità una procedura di accompagnamento delle persone. Il primo obiettivo è l'accordo, il consenso, la soluzione meno traumatica. È ciò che può avvenire con forme fluide di affidamento familiare e di adozione suggerite dalla teoria e dalle pratiche del diritto mite. Ovviamente un giudice può sempre imporre una decisione e in molti casi è necessario, ma in seconda battuta, o in terza, o in quarta, o in quinta, non in prima, dopo avere offerto alle persone tutte le possibilità di crescita e di cambiamento.

# L'adozione mite nell'esperienza del tribunale per i minorenni di Bari ed i risultati di una ricerca sui suoi esiti

Franco Occhiogrosso

*Mediatore, presidente del Comitato scientifico di C.R.C., organismo di conciliazione di Bari. Già presidente del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale di Sorveglianza di Bari*

## 1. La sperimentazione dell'adozione mite

*Il testo riproduce fedelmente le slide presentate durante il seminario*

L'adozione mite avviata nel giugno 2003 come prassi giudiziaria dal Tribunale per i Minorenni di Bari ha costituito un'applicazione estensiva della disciplina normativa dell'adozione (L. 4/5/1983 n. 184).

Essa fa riferimento all'adozione in casi particolari di cui all'art. 44 lettera d) di tale legge e non ha effetti legittimanti.

La sperimentazione è durata per cinque anni fino al 31 luglio 2008.

I dati che l'hanno caratterizzata sono i seguenti:

sono rientrati definitivamente in famiglia da istituti o comunità 92 minori; ne sono stati collocati in affidamento familiare giudiziario 165; ne sono stati adottati con adozione in casi particolari (e cioè con adozione mite) 126, di cui 72 con il consenso dei genitori e gli altri con il consenso del tutore; sono stati infine adottati con adozione legittimante 100 minori.

Nei cinque anni della sperimentazione sono state presentate 402 domande di adozione mite.

### 1.1 Le caratteristiche

Sono cinque:

1. A differenza dell'adozione legittimante può essere effettuata sia da coniugi che da una persona singola e non prevede alcun limite di età;
2. Si realizza con il consenso del minore, se ultraquattordicenne e dei genitori esercenti la potestà oppure del tutore in caso di decadenza dalla potestà;
3. Non interrompe il rapporto di filiazione con i genitori di origine, ma ne aggiunge un secondo con l'adozione;
4. Il termine «mite» la contrappone all'adozione legittimante (detta anche «forte»), che interrompe definitivamente il rapporto giuridico di filiazione;

5. Non produce strappi per l'allontanamento del bambino; assicura il passaggio graduale all'altro nucleo familiare; non stigmatizza la famiglia di origine, limitandosi a riconoscere l'esistenza di una situazione di semiabbandono permanente.

## 1.2 I presupposti

Sono tre:

1. la categoria dei «bambini del limbo»;
2. la disponibilità all'adozione mite;
3. la disposizione normativa dell'art. 44 lettera d) L. 184/1983.

### 1. I bambini del limbo

Da un'indagine del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza è risultato che alla data del 30 giugno 1999 dei 10.200 bambini in affidamento familiare solo il 42% era rientrato in famiglia, mentre il 58% non vi era tornato.

Altre ricerche successive hanno confermato questa realtà.

Si è scoperto così che l'affidamento familiare che per legge è temporaneo, in realtà non è tale nella maggior parte dei casi, nei quali si trasforma in affidamento sine die.

Si parla di "semiabbandono permanente" e di "bambini del limbo" per l'incerta prospettiva del loro futuro dovuta alla parziale inidoneità della loro famiglia ed al precario rapporto con gli affidatari che possono in ogni momento rifiutarli.

### 2. La disponibilità all'adozione mite

Secondo presupposto della sperimentazione è stato il reperimento di famiglie disponibili all'affidamento familiare (con il rientro del bambino nella sua famiglia alla scadenza prevista) e poi -nel caso di mancato rientro in modo protratto- eventualmente alla sua adozione mite con assunzione di un doppio cognome e mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine.

Questo presupposto è stato realizzato chiedendo alle famiglie dell'adozione nazionale di offrire la loro disponibilità all'adozione mite con una distinta ulteriore domanda.

### 3. L'adozione particolare ex art. 44 lettera d)

Terzo presupposto è stata l'esistenza normativa dell'adozione particolare ex art. 44 lettera d), che consente l'adozione «quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo».

Questa espressione è riferita sia ai bambini portatori di difficoltà personali sia a quelli di bambini in semiabbandono che si trovino presso un'altra famiglia, a cui sono legati da un solido rapporto affettivo tanto che un allontanamento determinerebbe per loro un serio pregiudizio.

### 1.3 Il percorso

Il procedimento di questa adozione può essere paragonato ad una scala con cinque gradini:

- Il primo gradino riguarda l'accertamento se il minore sia in «semiabbandono permanente»;
- Il secondo gradino tende alla conoscenza delle coppie (o singoli) disponibili all'adozione mite;
- Il terzo gradino comporta la realizzazione dell'affidamento ad una coppia (o singoli) previa comparazione tra tutti gli aspiranti;
- Il quarto gradino riguarda il coordinamento con i servizi locali per l'accompagnamento nell'affidamento e per evitare divergenze con quelli che gestiscono l'affidamento familiare senza tener conto dei casi di semiabbandono permanente;
- Il quinto gradino si riferisce alla scadenza dell'affidamento familiare e al rientro nella famiglia di origine oppure, al contrario, alla proroga dell'affidamento in caso di mancato rientro e alla trasformazione di esso da temporaneo in definitivo. Con la successiva pronuncia dell'adozione mite.

### 1.4 Gli effetti della sperimentazione

Dall'analisi svolta è emerso che il sistema normativo dei rapporti tra affidamento familiare ed adozione non è adeguato alla realtà.

- Infatti esso ha ignorato la categoria dei minori in "semiabbandono permanente", offrendo loro come risposta solo quella precaria dell'affidamento familiare;
- Inoltre risulta che l'adozione mite non recide né i legami giuridici né quelli affettivi del minore con la sua famiglia;
- Agevola l'uscita dei minori dalle comunità e realizza il loro diritto alla famiglia: la propria, se si realizza il rientro; una adottiva, se si giunge all'adozione mite;
- Rispetto all'affidamento sine die garantisce una maggiore tutela giuridica e psicologica;
- Offre al minore la possibilità di conoscere la propria storia senza ritardi.

### 1.5 La cultura di fondo

Tirando ora le fila del discorso va detto che l'adozione mite è andata oltre la semplice sperimentazione di cui si è parlato ed è stata soprattutto un percorso culturale; uno spicchio di quel movimento di pensiero, che parte dall'idea del diritto mite di Gustavo Zagrebelsky, per compiere un cammino diretto all'attuazione della giurisdizione mite. Inoltre, la nuova cultura considera l'adozione uno strumento di tutela divenuto tanto robusto e tanto adattabile alla situazione effettiva di vita del bambino, da non esigere più un solo monolitico modello, ma da prevederne molteplici.

## 1.6 I profili significativi di questa cultura

I profili più significativi di questa cultura sono costituiti da:

- a. due proposte di legge sul tema;
- b. l'ordinanza 347/2005 della Corte Costituzionale;
- c. un documento dell'Associazione dei magistrati minorili del 2006;
- d. un saggio del 2009 sulla giurisdizione minorile mite.

### a. *Due proposte di legge*

Sono state quella n. 5701/2005 dell'on Burani Procaccini ed altri sull'adozione aperta e quella n. 5724/2005 dell'on. Bolognini ed altri in tema di adozione aperta ed adozione mite.

Esse partono entrambe dal presupposto di dover colmare il vuoto normativo per la mancata previsione della categoria del semiabbandono permanente. La proposta di adozione aperta segue un percorso simile all'adozione legittimante (dichiarazione di semiabbandono permanente; affidamento a famiglia disponibile e poi sentenza di adozione: sono esclusi i singoli ed i conviventi); la proposta di adozione mite segue il percorso delineato dalla sperimentazione barese (affidamento familiare giudiziale, proroga in caso di mancato rientro presso i genitori, adozione mite). Si estende anche ai singoli ed ai conviventi.

Le due proposte non si sono trasformate in legge.

### a. *L'ordinanza 347/2005 della Corte Costituzionale*

Il salto di qualità decisivo si ha con l'ordinanza suddetta che è una decisione interpretativa.

Replicando alla questione di costituzionalità proposta dal Tribunale minorile di Cagliari in relazione all'art. 29 bis della L. 184/1983, la Corte esclude l'illegittimità di tale disposizione e

- considera invece erronea l'interpretazione giurisprudenziale seguita, chiarendo che non esiste nella legge alcun divieto di rilascio del provvedimento d'idoneità anche per l'adozione in casi particolari di bambini stranieri residenti all'estero;
- ritiene che anche in tal caso deve seguire all'adozione pronunciata all'estero una dichiarazione di efficacia in Italia che accerti l'esistenza dei presupposti dell'adozione particolare;
- che è quindi ammissibile oltre all'adozione internazionale legittimante, già prevista, anche l'adozione internazionale particolare conseguente all'interpretazione della Corte.

### a. *Il documento dell'A.I.M.M.F.*

Il 24 giugno 2006 l'Associazione dei giudici minorili approva un documento su questo tema.

Dando atto del dibattito sull'adozione e sull'affidamento familiare che aveva

comportato da un lato la ricerca di nuove prassi, come a Bari con l'esperienza sull'adozione mite e dall'altro la formulazione di numerose proposte di legge, il documento auspica l'adeguamento della legislazione, per disciplinare meglio la questione della verifica delle cosiddette situazioni grigie; ampliare l'adozione non legittimante di cui all'art. 44 lett. d della legge n. 184/1983; ridiscutere le modalità di realizzazione dell'affidamento familiare; modificare la disciplina sul cognome; prevedere la possibilità, in sede di adozione legittimante, di mantenere relazioni tra l'adottato ed alcuni familiari di origine; prevedere la convertibilità dell'adozione ex.

### **b. Il «Manifesto per una giustizia minorile mite»**

Nel 2009 la collana Puer dell'AIMMF pubblica un mio saggio dal titolo sopraindicato. Nella prefazione Leonardo Lenti spiega che questo libro propone una metodologia organizzativa creativa per tutto il diritto minorile e familiare.

Non più quindi un diritto minorile che si occupi solo di allontanamenti, decadenze di potestà, stato di abbandono, immaturità; ma uno diverso con altri elementi qualificanti: giustizia di prossimità, ricerca del consenso, mediazione, attenzione ai bisogni, integrazione dei servizi, tutore volontario, continuità degli affetti e soprattutto adozione mite, che evita angoscianti tagli con il passato, tutelando l'identità del minore.

## **2. I risultati di una ricerca sull'adozione mite**

Negli anni 2009-2011 alcuni studiosi del Dipartimento di psicologia dell'Università di Bari facenti capo alla prof. Cassibba hanno svolto una ricerca per valutare l'efficacia dell'adozione mite analizzandone gli esiti sui ragazzi adottati con questa formula. Ne riassumo i contenuti.

### **2.1 Il campione**

Il campione totale dello studio è stato composto da 70 minori e adulti residenti nelle province di Bari, Bat (Barletta-Andria-Trani) e Foggia, che hanno vissuto l'esperienza dell'adozione mite.

Nello specifico, i ragazzi valutati (32 femmine e 38 maschi) sono distribuiti secondo tre fasce di età: 5 bambini (<11 anni), 39 preadolescenti e adolescenti (11-18 anni) e 26 giovani adulti (18-24 anni).

### **2.2 Gli obiettivi**

Quattro gli obiettivi individuati:

- 1.** Verificare se la peculiarità di questa formula adottiva, consistente nel mantenimento dei contatti con la famiglia di origine, si è preservata nel tempo.

2. Valutare i criteri di successo ed insuccesso dell'adozione mite:
  - il rifiuto della famiglia adottiva da parte del ragazzo;
  - la presenza di rapporti positivi tra le famiglie;
  - il grado di disagio vs. benessere raggiunto da questi ragazzi.
3. Confrontare i dati ottenuti su questo campione -rispetto all'attaccamento, alla qualità delle relazioni familiari, al disagio e al benessere psicologico- con quelli ricavati da altri campioni di coetanei adottati, appartenenti a popolazioni cliniche e normali.
4. Indagare il ruolo che i fattori di rischio e protezione della storia pre-adoztiva e post-adoztiva hanno sul livello di disagio vs. benessere raggiunto dai ragazzi in adozione mite.

## 2.3 L'analisi degli obiettivi

### a. Il primo obiettivo

I risultati ottenuti mostrano nella maggior parte dei casi l'assenza di incontri tra il ragazzo adottato e la famiglia di origine, ad eccezione di quelli con i fratelli, più spesso conservati (complessivamente nel 44,6% dei casi): tale assenza si estende anche alla possibilità di mantenere contatti telefonici. Essa è del 60% e del 75% rispetto a padre e madre e di oltre l'80% rispetto ai nonni. Indagando le ragioni di tale assenza, si osserva che nella maggior parte dei casi i ragazzi dichiarano che tale situazione è frutto di una loro scelta personale.

Ciò avviene nel 71% dei casi nei riguardi della madre, nel 60% per il padre, nel 50% per i fratelli, per il 67% per gli altri parenti, nonni compresi.

Questi dati appaiono congruenti con la letteratura internazionale sulla forma open di adozione, la quale ha dimostrato che generalmente col passare del tempo i contatti tendono a diminuire.

### b. Il secondo obiettivo

In relazione al secondo obiettivo indicato va detto che la percentuale di fallimenti adottivi riscontrata è stata solo del 2%.

Per il resto, quanto ai rapporti tra le due famiglie essi sono risultati ottimi o almeno buoni nel 30% circa dei casi, assenti nel 57%, mentre nel 3,70% dei casi i genitori risultavano deceduti e negli altri casi (9% circa) si trattava di rapporti negativi o conflittuali. In questa fase potrebbe essere essenziale un supporto psicologico specialistico, che aiuti i ragazzi a rielaborare la propria storia di vita ed a risolvere i conflitti legati alla doppia appartenenza.

### c. Il terzo obiettivo

Quanto infine al grado di disagio e di benessere riscontrati con riguardo al terzo obiettivo, si è accertato che nel 21% circa dei casi il livello di disagio dei ragazzi adottati con adozione mite è superiore a quello dei ragazzi normali, mentre, quanto al grado di benessere,

i ragazzi adottati con questa formula mostrano punteggi più elevati di quelli dei giovani non adottati per l'autoaccettazione, relazioni positive, controllo ambientale, crescita personale, scopo nella vita e quindi anche per la misura globale che le sintetizza.

#### **d. Il quarto obiettivo**

Anche l'indagine sul ruolo che i fattori di rischio hanno sul livello di disagio e/o benessere dei ragazzi in adozione mite ha prodotto risultati interessanti.

- Il ruolo del mantenimento dei contatti col nucleo di origine.

Si è accertato anzitutto che i contatti con i genitori naturali di fatto non influenzano né la sicurezza dell'attaccamento né i risultati raggiunti da questi ragazzi in termini di disagio-benessere psicologico.

### **2.4 I risultati in sintesi**

Tirando ora le fila del discorso generale si possono riferire alcune conclusioni significative:

1. La presenza di un legame rilevante tra minore e nucleo di origine, che caratterizza il semiabbandono permanente non è costante nelle storie esaminate, specialmente dopo la fase iniziale e come effetto di una scelta personale dei ragazzi.
2. Il criterio della consensualità sul progetto da parte della famiglia di origine è sempre rispettato indirettamente per l'assenza completa di ricorsi contro il provvedimento di adozione, che assume il tono di un consenso implicito.
3. È assente un sistema di servizi specialistici ed integrati che assicuri sostegno ed accompagnamento a tutti gli attori coinvolti nel percorso di affido, adozione e post-adozione
4. Sul totale delle famiglie esaminate solo nel 2% dei casi i ragazzi hanno scelto di interrompere la convivenza con il nucleo adottivo per tornare a vivere in quello di origine. Peraltro l'esame dei casi conferma che il recupero dei ragazzi adottati non è completo e suggerisce una riflessione sull'importanza di promuovere interventi psicoterapici basati sull'attaccamento, che coinvolgono i genitori adottivi.
5. Né la presenza di contatti con i genitori biologici, né i fattori di rischio della storia preadottiva, né l'età del minore al momento del collocamento in famiglia sono associati a misure di disagio psicologico. Solo la qualità delle relazioni nella famiglia adottiva è un predittore valido del disagio e del benessere psicologico raggiunto dai ragazzi in adozione mite.

## 2.5 Le indicazioni operative

Vengono ora proposte alcune indicazioni operative, che meritano un'attenta riflessione.

### a. Migliorare la valutazione ex ante.

È da migliorare la valutazione delle famiglie accoglienti per verificare la presenza di risorse e competenze per affrontare un percorso così complesso. Esse vanno inoltre informate più incisivamente delle caratteristiche del percorso dell'adozione mite. Sia i ragazzi che i genitori adottivi hanno ribadito la necessità di ridurre i tempi dell'affido, vissuto dai ragazzi come un periodo di grande confusione ed incertezza sul futuro.

### b. Migliorare il monitoraggio dell'affido e la valutazione in itinere del percorso verso l'adozione mite.

È ricorrente l'assenza di rapporti tra minori e famiglia di origine dopo la fase iniziale e come effetto di scelta personale dei ragazzi.

### c. Migliorare la valutazione ex-post: la necessità di supporto nella fase post-adottiva.

Il successo delle adozioni non dipende solo dalle risorse familiari, ma anche dalla capacità dei servizi di rispondere adeguatamente ai loro bisogni durante le fasi di crescita del minore, minimizzando così il rischio di fallimento adottivo. Ciò vale a maggior ragione per i casi in cui sono presenti specifici fattori di rischio (casi di negligenza e/o di abusi).

## 3. Osservazioni conclusive: i profili positivi

L'indagine svolta ha consentito di confermare alcuni significativi profili segnalati nella prima parte di questo intervento:

- L'adozione mite presenta il vantaggio di non recidere i legami affettivi significativi per il minore in relazione alla sua famiglia di origine;
- rispetto all'affidamento sine die garantisce una maggiore tutela sia giuridica che psicologica ai "minori nel limbo";
- dà al minore la possibilità di conoscere la propria storia senza necessità di una successiva rivelazione;
- realizza il diritto del minore ad avere una famiglia.

L'adozione mite contribuisce ad incrementare la grande eterogeneità delle forme familiari contemporanee: è necessario continuare a studiarla per contribuire al maturare di un approccio pluralista della diversità familiare.

La ricerca svolta ha fornito d'altro canto indicazioni utili per le decisioni e le pratiche relative alla implementazione di nuove forme adottive e per influenzare il welfare per i minori ed ha ribadito l'esigenza di garantire programmi e servizi di supporto alle famiglie in tutte le fasi del processo adottivo. Sottolinea in conclusione la responsabilità del sociale nel sostenere le famiglie, assicurando la presenza di una adeguata rete di sostegno in tutte le fasi del percorso.

# Terre di confine tra giurisprudenza italiana e CEDU: adozione aperte, adozione nei casi speciali e affido sine die

Marina Caroselli

*Magistrato, Tribunale per i Minorenni di Milano*

## 1. I riferimenti normativi: affido e adozione

Il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia è stato affermato per la prima volta dalla legge 184/83 che prevede l'applicazione dell'affidamento e dell'adozione come alternative alla vita nella famiglia di origine, quando essa non sia in grado di garantire il soddisfacimento dei bisogni della prole. A distanza di quasi vent'anni la legge 149/2001 ha disposto che «lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e i limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia». A tal fine impegna gli organismi ad organizzare, direttamente o stipulando convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro, che operano nel campo della tutela dei minori, «corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali, iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione, incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che chiedono di avere in affidamento o in adozione minori nonché a promuovere iniziative di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare».

L'affidamento familiare (o, quando esso non sia possibile, l'inserimento in comunità), e l'adozione sono applicabili solo quando, nonostante gli interventi di aiuto e sostegno doverosamente posti in essere a suo favore, la famiglia non è in grado, temporaneamente o definitivamente, di provvedere alla crescita e l'educazione del minore. In questi casi egli deve poter vivere in una famiglia affidataria, disposta a tenerlo con sé per il tempo necessario al recupero del nucleo di origine e per il suo rientro in esso, oppure una famiglia adottiva, nella quale egli potrà crescere stabilmente ed essere educato con tutti i diritti riconosciuti ad un figlio.

Gli interventi delineati dalla legge si fondano sull'obbligo della collettività di sopperire all'incapacità dei genitori (art. 30 Cost.) di adempiere i doveri inerenti alla potestà in relazione al diritto inviolabile del bambino ad uno sviluppo personale pieno garantito (artt. 2, 3 Cost.).

I principi costituzionali di tutela della personalità e solidarietà sociale trovano riscontro nelle convenzioni internazionali sui diritti del fanciullo recepite nel nostro sistema: la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (New York 20 novembre 1989), la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (Roma 4 novembre 1950), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Nizza 7 dicembre 2000), la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata dal Consiglio d'Europa (Strasburgo 25 gennaio 1996).

In base alla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi dei servizi sociali (328/2000) la Repubblica «assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia».

Si può trattare di situazioni caratterizzate da difficoltà economiche e abitative connesse a mancanza di lavoro o a condizioni di arretratezza dell'ambiente di vita, ma molto spesso le difficoltà economiche non sono disgiunte da condizioni di fragilità personale e a volte di psicopatologia dei genitori e degli altri familiari, allora non è soltanto l'indigenza che minaccia il diritto del minore di vivere, crescere, essere educato, nella propria famiglia, ma piuttosto la complessa situazione personale e relazionale che caratterizza le famiglie multiproblematiche.

In questi casi gli interventi dei servizi non possono essere solo di sostegno socioeconomico, ma devono essere volti ad aiutare i genitori ad affrontare le proprie difficoltà personali trovando risorse utili per riparare e salvaguardare le relazioni interpersonali/familiari in modo da rendere l'ambiente familiare adatto a una sana crescita dei figli.

Per la loro complessità gli interventi non possono che venire da parte di servizi integrati con competenze sociali e psicologico-relazionali e richiedono l'alleanza tra utenti ed operatori, poiché un cambiamento di stile personale familiare può verificarsi solo su iniziativa degli interessati e grazie alla loro disponibilità ad accogliere i necessari aiuti dall'esterno.

Quando, nonostante gli interventi di sostegno, l'ambiente familiare si riveli ancora non idoneo alla crescita del minore, è necessario trovare per lui un altro ambiente di vita, ove possa ricevere le cure adeguate per il tempo necessario a far sì che la famiglia possa recuperare la idoneità. È quindi possibile che i servizi programmino insieme ai genitori l'affidamento del figlio ad un'altra famiglia o una persona singola o, se ciò non sia possibile, un suo inserimento in una comunità di tipo familiare.

Anche nel caso di inserimento comunitario valgono i criteri della temporaneità, della collaborazione con i genitori, del mantenimento dei rapporti con la famiglia e del rientro in essa (art. 5 L.184/83).

L'affidamento ad un'altra famiglia o l'inserimento in una struttura non posso-

no essere il punto di arrivo dell'intervento dei servizi, ma devono essere misure straordinarie grazie alle quali si possa prevedere che entro un certo lasso di tempo sarà possibile un cambiamento della vita familiare e un rientro del minore in famiglia. Altrimenti si corre il rischio che la sistemazione del minore diventi lo scopo degli interventi sociosanitari e che i minori siano dimenticati in strutture più o meno educative o in affidi familiari sine die.

## **2. L'allontanamento: il giusto equilibrio tra il principio di non ingerenza e la tutela degli interessi del soggetto minore di età**

L'allontanamento del minore dal suo ambiente familiare è un fatto che richiede alti costi sia per bambino che per i suoi genitori e quindi deve essere disposto con la massima cautela e solo se la salute psicofisica del minore è posta in serio pericolo dalla condotta dei genitori.

Per la verifica del requisito necessario della temporaneità, l'affidamento consensuale disposto dai servizi è sottoposto al visto di esecutività del giudice tutelare e il collocamento in struttura che duri oltre sei mesi deve essere segnalato al Procuratore della Repubblica.

Quando i genitori non sono disponibili ad accettare alcun aiuto e a porre in essere alcun cambiamento nell'interesse dei figli, che continuano a vivere in una situazione di grave pregiudizio, i servizi psico-sociali hanno l'obbligo di segnalazione al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni, che potrà promuovere il procedimento per l'assunzione dei provvedimenti convenienti.

Anche i procedimenti aperti al tribunale devono essere condotti garantendo la partecipazione dei genitori, dei quali il giudice deve cercare il più possibile di ottenere il consenso poiché deve mirare innanzitutto a salvaguardare la relazione affettiva ed educativa tra genitori e figli e ricercare e attivare le risorse in tale relazione. Se si riveli impossibile ottenere o costruire un consenso e l'interesse del minore risulti compromesso, i provvedimenti devono essere comunque assunti poiché l'interesse del minore deve prevalere su quello degli adulti, come affermato anche nelle legislazione nazionale e internazionale.

Con l'entrata in vigore delle riforme sul giusto processo e delle norme processuali previste dalla legge 149 del 2001 sia i genitori che il minore godono oggi di una piena difesa.

Il T.M. se ritiene la condotta dei genitori dannosa per i figli, può incidere sulla loro potestà prescrivendo particolari modalità per il suo esercizio, rendendo obbligatori gli interventi dei servizi o addirittura sospendendo o escludendo il potere dei genitori di decidere per i figli.

## 2.1 L'apertura del procedimento di adottabilità

Se non vi è disponibilità a costruire un progetto di cambiamento e il provvedimento sulla potestà diventa insufficiente è doveroso aprire una diversa prospettiva, nell'ambito della quale occorre verificare se le capacità affettive ed educative della famiglia di origine siano o meno irrimediabilmente compromesse e non recuperabili in tempi compatibili con le esigenze di crescita del minore.

Tale verifica deve avvenire nell'ambito del procedimento di adottabilità, all'interno del quale possono essere assunti provvedimenti di sostegno alla famiglia di origine, che acquistano un significato diverso, essendo finalizzati ad assicurare al minore le cure necessarie, ma nel contempo a verificare se la famiglia abbia risorse sufficienti o se ne sia irrimediabilmente priva.

Solo quando la situazione sia così grave da far ritenere che nella famiglia il minore non riceve, né potrà prevedibilmente ricevere, le cure affettive e materiali necessarie per un sano percorso di crescita, il procedimento può concludersi con una dichiarazione di adottabilità, sempre che non vi siano parenti disponibili ad affiancare o sostituire i genitori nella cura.

Quando la dichiarazione di adottabilità è divenuta definitiva il tribunale pronuncerà all'adozione del minore da parte di una coppia scelta tra quelle disponibili e ritenuta la più idonea alle esigenze del minore.

Con l'adozione cessa il rapporto giuridico del minore con la famiglia di origine e il minore entra a pieno titolo in quella adottiva, assumendo la stessa posizione e gli stessi rapporti di parentela del figlio nato in essa. La scelta di perseguire il recupero della famiglia o invece di prendere atto della sua probabile impossibilità è fortemente determinata dalle condizioni e dall'età del minore.

Quando si tratta di bambini piccoli la procedura di accertamento dell'eventuale stato di adottabilità si impone quando si verifica l'esistenza di evidenti incapacità relazionali da parte dei genitori e dei parenti entro il quarto grado, radicate in situazioni patologiche gravi in cui non appare possibile alcun cambiamento a causa della mancanza di coscienza di malattia, per cui eventuali interventi terapeutici sarebbero impraticabili o rifiutati: in tali casi, infatti, l'affidamento familiare non avrebbe nessuna prospettiva.

## 2.2 L'affidamento familiare

L'affidamento familiare è previsto nei casi di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla loro crescita. Presuppone di norma che a favore della famiglia siano già stati disposti interventi, ma in caso di urgenza può essere disposto anche senza essere preceduto da tali interventi.

Come si è detto, in caso di consenso dei genitori (o del tutore dei casi in cui genitori mancano o non esercitano la potestà), l'affidamento è disposto dal servizio sociale locale, ma il provvedimento deve essere sottoposto al controllo del Giudice Tutelare (art. 4 co. 1), se invece il consenso manca o i genitori si op-

pongono, l'affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni, trattandosi di provvedimento che incide sulla potestà (art. 4 co. 2).

L'affidamento, sia consensuale che giudiziale, ha la caratteristica della temporaneità (24 mesi prorogabili dal T.M.), la legge infatti prescrive che se ne indichino le motivazioni e la presumibile durata e che la durata sia rapportata al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Nel provvedimento devono essere precisati tempi e modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, le modalità con cui genitori e gli altri componenti del nucleo di origine possono mantenere rapporti con il minore; è anche previsto che i servizi sociali svolgano opera di sostegno educativo e psicologico per agevolare i rapporti del minore con la famiglia di origine ed il suo rientro secondo le modalità più idonee (art. 5).

L'affidamento determina l'assunzione in capo all'affidatario dei doveri di accoglienza, mantenimento, educazione, l'istruzione del minore, nonché del dovere di assicurargli le relazioni affettive di cui ha bisogno, di evitare la conflittualità con i genitori, di favorire il suo rientro nella famiglia.

L'affidatario non è titolare di alcun diritto, ma ha solo poteri strumentali all'adempimento dei predetti doveri, che devono essere esercitati secondo le prescrizioni stabilite dall'autorità e tenendo conto delle indicazioni provenienti dai genitori, per i quali non vi sia stata pronuncia di decadenza o limitazione della potestà.

L'affidatario non è legittimato a intervenire nei procedimenti in materia di potestà, affidamento, adottabilità relativi al minore, ma deve essere sentito (art. 5); non ha la rappresentanza legale del minore e non esercita la potestà, ma solo alcuni poteri ad essa connessi, in particolare quelli che si riferiscono agli ordinari rapporti con la scuola e con l'autorità sanitaria.

L'affidamento cessa quando è venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio minore.

Qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio minore, scaduto il termine previsto, il Tribunale per i Minorenni può prorogarlo per un'ulteriore durata che la legge non precisa.

Agli affidamenti disposti nell'ambito della famiglia di origine allargata non dovrebbero applicarsi le regole di temporaneità proprie degli affidamenti etero familiari. Lo stesso deve dirsi per gli affidamenti non residenziali, che consistono nell'accoglienza di minori da parte di famiglie o persone singole per qualche ora al giorno o per i fine settimana o per periodi di vacanza.

Nella realtà gli affidamenti consensuali sono stati molto meno di quelli giudiziari, la durata dell'affidamento è stata ben superiore ai 24 mesi, il rientro dei minori nelle famiglie di origine si è verificato per meno della metà dei casi.

Le scarse disponibilità di famiglie affidatarie e le scarse risorse finanziarie a di-

sposizione sono in parte determinate dalle attuali condizioni di vita, soprattutto nella grandi aree metropolitane: infatti solo in alcune zone di diffuso benessere, dove permane un vivo terreno di solidarietà sociale, è possibile contare su reti di sostegno e aiuto reciproco che consentono alle famiglie di aprirsi all'accoglienza. Le famiglie devono avere doti di duttilità, responsabilità, affettività, perché talvolta il nodo critico è rappresentato dalla loro rigidità sui tempi o nei confronti della famiglia di origine.

Certamente non è facile riconoscere ai genitori naturali, malgrado le loro evidenti difficoltà un ruolo primario nella vita del figlio evitando di sovrapporsi a loro come altri e più capaci genitori. Dall'altra parte è difficile per i genitori naturali accettare il confronto con altri e superare il timore di tale pericolosa concorrenza. Qualche volta anche per il minore è complicato stare in mezzo alle due famiglie e trovo sbagliato equiparare la sua situazione a quella dei figli di coppie separate che hanno ricostituito nuovi nuclei, poiché in quest'ultimo caso non esiste un conflitto di lealtà e in ciascun nucleo il minore può ritrovare un legame forte con il genitore.

Nella realtà l'affidamento a breve termine è stato utilizzato in presenza di difficoltà estrinseche alle dinamiche familiari (malattia, assenza di uno dei genitori, mancanza di famiglia allargata, problemi di orario di lavoro) con conseguente possibilità di stabilire una relazione di solidarietà e fiducia tra le due famiglie.

Diverso è il caso dell'affidamento giudiziale derivante da rapporti familiari gravemente problematici: in tali casi è necessaria una diagnosi e una prognosi sulla situazione familiare, ma spesso le risorse dei servizi risultano inadeguate e talvolta le stesse indagini subiscono la limitazione temporale degli interventi o la resistenza delle famiglie che si sentono sotto accusa.

### 2.3 L'adozione nei casi speciali

Proprio per la particolare difficoltà dell'affidamento familiare, per l'osservato suo prolungamento, con conseguente disconoscimento del diritto del minore di crescere in una famiglia, entrandovi, a pieno titolo e con tutti i diritti di figlio, il Legislatore ha previsto un istituto più semplice per salvaguardare l'interesse del minore. L'adozione in casi particolari previsti dall'articolo 44 lettera d) Legge 184/83 si distingue dall'adozione pienamente legittimante perché non conferisce all'adottato la qualità di figlio legittimo, ma di figlio adottivo, lo fa diventare erede dell'adottante (non vale il viceversa) e non dei suoi familiari (con cui non ha alcun legame giuridico, fatta eccezione per il rapporto con il coniuge dell'adottante).

L'adottato mantiene legami giuridici con la propria famiglia di origine ed il cognome, cui antepone quello dell'adottante.

I requisiti degli adottanti non prevedono il rapporto di coniugio o la differenza di età previsti per l'adozione piena.

Nel 2003 il Presidente del T.M. di Bari (F. Occhiogrosso) ha emanato una circolare indirizzata ai responsabili dei servizi sociali, con la quale - constatato il numero degli affidamenti sine die, quello degli affidamenti con ridotta relazione tra il minore e la famiglia, il numero dei minori collocati in comunità, la grande risorsa umana costituita dalle famiglie proponenti domanda di adozione nazionale - ha presentato l'istituto dell'adozione mite, come un istituto che prevede la disponibilità all'affido familiare, con collaborazione leale al mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia di origine ed al suo rientro appena possibile ovvero, in caso di evoluzione negativa delle condizioni della famiglia di origine, la disponibilità alla sua adozione non legittimante ex articolo 44 lettera d). Tale soluzione, nell'interesse dei minori che hanno già fatto un percorso di crescita e hanno instaurato una relazione positiva con i destinatari, non può che trovare tutti d'accordo.

Alcune perplessità suscita invece la generalizzazione dell'istituto, perché le aspettative dei coniugi motivati all'adozione rendono più difficile una leale collaborazione finalizzata al rientro del minore famiglia e perché l'adozione non legittimante potrebbe compromettere il diritto del minore, la cui famiglia si rivelasse irrecuperabile, a godere dello status pieno di figlio degli adottanti.

### 3. La convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza CEDU

31

Grande rilievo deve oggi attribuirsi alla giurisprudenza CEDU, che -come vedremo- impone un'attenta riflessione sul rilievo che la dimensione del tempo assume con riferimento agli interventi sociali e giudiziari nelle relazioni familiari. Premesso che nelle sentenze cui accennerò ricorre il riferimento agli artt. 8 e 41 della Convenzione:

- l'art. 8 dispone come segue nelle parti pertinenti:
  - «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita (...) familiare (...).
  2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria (...) alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Il concetto di "necessità" implica un'ingerenza fondata su un bisogno sociale imperioso e, soprattutto, proporzionata allo scopo legittimo perseguito.
- l'art. 41 prevede che: «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette, se non in modo imperfetto, di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»

### 3.1 Alcune sentenze

#### **1. Sentenza CEDU - Strasburgo 25.9.2012 - Sez. Seconda - "Godelli c. Italia"**

Accolto il ricorso della donna che non aveva potuto accedere alle informazioni sulle proprie origini perché la madre aveva chiesto di non essere nominata (artt. 250 c.c.; 27 e 28, co. 7, L. 184/83).

[Nella Raccomandazione 1443 (2000) del 26 gennaio 2000 «Per il rispetto dei diritti del bambino nell'adozione internazionale», l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati ad «assicurare il diritto dei bambini adottati a sapere delle proprie origini al più tardi al raggiungimento della maggior età ed eliminare dalla legislazione nazionale ogni clausola contraria»].

Nel caso di specie la Corte ha osservato che, se la madre biologica ha deciso di mantenere l'anonimato, la normativa italiana non dà alcuna possibilità al figlio adottivo e non riconosciuto alla nascita di chiedere l'accesso ad informazioni non identificative sulle sue origini o la reversibilità del segreto. In queste condizioni, la Corte ha ritenuto che l'Italia non abbia cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalità tra gli interessi delle parti in causa e abbia dunque oltrepassato il margine di discrezionalità che le è stato accordato.

Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

#### **2. Provvedimento del 27/04/2010 Seconda Sezione**

Caso: BARELLI contro ITALIA (ricorso giudicato irricevibile).

[Rigettato il ricorso promosso da due genitori decaduti, dopo l'assoluzione della madre dal reato di abusi sessuali su minore, per le modalità dell'allontanamento considerato degradante e non finalizzato al recupero dei rapporti, la durata dell'interruzione dei rapporti tra i minori e con i genitori, la durata e la tutela degli interessi del processo minorile a Bologna].

La Corte ha incidentalmente rilevato che «se l'articolo 8 tende fondamentalmente a premunire l'individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, esso pone per di più a carico dello Stato obblighi positivi inerenti all'effettivo "rispetto" della vita familiare. Così, quando sia accertata l'esistenza di un legame familiare, in linea di principio lo Stato deve agire in modo da favorire lo sviluppo di tale legame adottando misure atte a riunire il genitore e il figlio interessati».

#### **3. Provvedimento del 27/04/2010 Seconda Sezione**

Caso: MORETTI E BENEDETTI contro ITALIA [violazione dell'art. 8 Conv. Sulla tutela delle relazioni familiari de facto].

[Caso della minore, nata in crisi d'astinenza per la tossicodipendenza della madre, affidata d'urgenza dal T.M. (che avvia procedura di adottabilità), al nucleo familiare dei ricorrenti, i quali in seguito presentano invano domanda di adozione speciale, vedendo poi affidare la bambina a nuova famiglia adottiva (adozione legittimante) scelta dal Tribunale.

La Corte ha considerato riprovevole il fatto che il tribunale non avesse esaminato la domanda di adozione (speciale) presentata dai ricorrenti prima di dichiarare la bambina adottabile; ha ritenuto che l'inosservanza da parte del tribunale della legge e delle norme di procedura aveva avuto un impatto diretto sul diritto alla vita familiare degli interessati (tutelando l'art. 8 della Conv. anche i legami famigliari de facto -la determinazione del carattere famigliare delle relazioni deve tenere conto di un certo numero di elementi, come il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni nonché il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino- in quanto il diritto al rispetto di una "vita famigliare" non tutela il semplice desiderio di formare una famiglia; esso presuppone l'esistenza di una famiglia, o quanto meno di una potenziale relazione che avrebbe potuto svilupparsi, anche se una vita famigliare non era stata ancora pienamente stabilita) e che vi era stata una inosservanza dell'obbligo positivo di assicurare il rispetto effettivo del diritto dei ricorrenti alla vita famigliare.

#### **4. Provvedimento del 24/02/2009 Seconda Sezione**

Caso: ERRICO contro ITALIA.

[Caso di sospetti abusi intrafamiliari in cui il T.M. decise di sospendere la potestà dei genitori e di vietare loro di vedere la figlia, affidata ad una casa famiglia, atteso che il padre sembrava direttamente coinvolto nei fatti e la madre incapace di offrire alla figlia la protezione necessaria. In seguito la minore poté rientrare presso la madre, ma la durata del procedimento penale, conclusosi con l'archiviazione, risultò eccessivamente penalizzante per il padre].

La Corte ha osservato che, se la sospensione dei rapporti tra il ricorrente e sua figlia era giustificata dalle indagini, nel procedimento penale erano sopraggiunti ritardi irragionevoli, che non permettevano di ritenere che le autorità italiane avessero adottato tutte le misure necessarie che si potevano esigere al fine di ripristinare la vita familiare del ricorrente con sua figlia, nell'interesse di entrambi, pertanto ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione a causa del ritardo nella chiusura dell'indagine preliminare a carico del ricorrente.

#### **5. Provvedimento del 13/01/2009 Seconda Sezione**

Caso: TODOROVA contro ITALIA [violaz. art. 8 sulle garanzie del consenso all'abbandono della madre].

[Caso della madre che aveva dato alla luce due gemelli, non riconoscendoli nei dieci giorni e chiedendo che il suo nome non fosse rivelato: la Procura chiese al tribunale di dichiarare adottabili i bambini, rilevando:

1. che la ricorrente non aveva chiesto un periodo per riconoscere i figli ma solo un po' di tempo per valutare le prospettive;
2. che la sospensione del procedimento poteva essere disposta se i minori erano assistiti da un genitore;

3. che, nella sua dichiarazione, la ricorrente aveva affermato di avere altri due figli ed una famiglia in un altro Stato, che il padre dei gemelli era un cittadino italiano con il quale essa aveva interrotto ogni rapporto, di non avere né i mezzi economici né una vita sufficientemente stabile per occuparsi adeguatamente dei figli, ed infine che era impensabile che l'abbandono non fosse stato ben ponderato durante la gravidanza.

Il T.M. dichiarò adottabili i gemelli e, nel prosieguo dichiarò l'inammissibilità della domanda di sospensione della ricorrente, che non si era opposta alla dichiarazione di adottabilità].

Secondo la ricorrente, la dichiarazione di adottabilità assunta dopo soli 27 giorni dal parto è incompatibile con gli standard del Consiglio d'Europa, espressi nell'articolo 5 § 4 della Convenzione europea in materia di adozione dei minori, ratificata dall'Italia il 25 maggio 1976, che prevede che non si possa decidere un'adozione sulla base del consenso espresso dalla madre prima che sia trascorso un periodo di sei settimane a partire da detto consenso.

La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, era fondamentale per la ricorrente potersi esprimere dinanzi all'autorità giudiziaria e rimettere in discussione la scelta di abbandonare i figli e che questa lacuna le avesse impedito di essere coinvolta nell'intero processo decisionale come richiesto dall'art. 8 della Conv. Secondo la Corte lo Stato aveva l'obbligo positivo di assicurarsi che il consenso dato dalla ricorrente all'abbandono dei figli fosse stato chiarito e circondato da adeguate garanzie.

### **6. Provvedimento del 21/10/2008 Grande Camera**

Caso: CLEMENO ED ALTRI contro ITALIA.

[Caso si allontanamento proporzionato e giustificato dai sospetti abusi a carico del padre, condannato in primo grado e assolto in appello, ma ingiustificata sospensione dei rapporti durante il tempo necessario alla definizione dell'adozione, poi ritenuta fondata su motivi insufficienti].

La Corte ha rilevato che la presa in carico e l'allontanamento di Y potessero essere considerate misure proporzionate e "necessarie in una società democratica" per la protezione della salute e dei diritti della minore. Il contesto delittuoso, che vedeva come protagonista il padre della minore poteva ragionevolmente indurre le autorità nazionali a ritenere che il mantenimento di Y nella casa familiare potesse arrecarle pregiudizi; ma ha ritenuto:

- a. che durante le tre fasi procedurali che avevano portato alla adottabilità definitiva non era stato organizzato alcun incontro tra Y e la sua famiglia naturale, in particolare con sua madre e suo fratello, benché nei confronti della madre non fosse mai stato avviato alcun procedimento penale;
- b. che i motivi indicati per giustificare la decisione di adottabilità non sarebbero stati sufficienti rispetto all'interesse della bambina, poiché da una

parte "è certo che garantire al bambino un'evoluzione in un ambiente sano fa parte del suo interesse, dall'altra parte, è chiaro che è nell'interesse del bambino mantenere i legami tra lui e la sua famiglia, a meno che quest'ultima si sia mostrata particolarmente indegna: rompere questi legami significa tagliare le radici del bambino...

Ne risulta che l'interesse del bambino richiede che soltanto circostanze del tutto eccezionali possano portare ad una rottura del legame familiare, e che venga fatto del tutto per mantenere le relazioni personali e, eventualmente, venuto il momento, "ricostituire" la famiglia.

La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione per quanto riguarda la mancanza di qualsiasi contatto tra la minore e la sua famiglia naturale durante il periodo della presa in carico e per quanto riguarda la decisione di dichiararla adottabile.

### **7. Provvedimento del 21/11/2006 Seconda Sezione**

Caso: RODA E BONFATTI contro ITALIA.

[Caso di dedotti abusi intrafamiliari rivelati da una minore ai servizi sociali nell'ambito del programma psicoterapeutico cui era sottoposta.

Dopo due proroghe, il perito incaricato dal T.M. di valutare la personalità dei genitori e la qualità della relazione con la figlia consegnò le proprie considerazioni, deducendo che nessuno dei due genitori aveva «le attitudini sufficienti e le competenze necessarie per esercitare adeguatamente le funzioni di genitore, ma che allo scopo di valutare meglio (...) la qualità dei rapporti affettivi tra madre e figlia, si sarebbe rivelato molto utile programmare degli incontri tra le interessate.

Il T.M. dichiarata la decadenza del padre e confermata l'interruzione dei suoi rapporti con la figlia, incaricò l'Ente affidatario di organizzare «dopo aver previamente preparato la madre e la figlia, la ripresa dei rapporti tra le stesse in ambito protetto»].

La Corte ha ritenuto che la presa in carico e l'allontanamento di S.B. potessero essere considerate misure proporzionate e necessarie, ma che le due proroghe del termine accordate dal tribunale al perito avevano causato un ritardo notevole nella procedura (più di un anno e un mese dalla data in cui il perito aveva prestato giuramento). La Corte ha constatato che, se tutti questi interventi delle autorità giudiziarie erano stati adottati dopo matura riflessione e sulla base delle indagini condotte dai periti e dai servizi sociali, non si poteva trascurare il fatto che il tempo trascorso a partire dalla ripresa dei contatti tra la madre e la figlia non aveva agevolato il loro riavvicinamento, tanto che la situazione non si era evoluta positivamente.

La Corte ha concluso che vi è stata violazione dell'articolo 8 a causa del protrarsi dell'interruzione dei rapporti e dell'organizzazione lacunosa degli incontri tra i ricorrenti e S.B.

### **8. Provvedimento del 13/07/2000 Grande Camera**

Caso: SCOZZARI E GIUNTA contro ITALIA.

[Caso dei minori soggetti a gravi trascuratezze intrafamiliari e abusi da parte di un educatore, per i quali, dopo il collocamento protetto, il T.M. aveva disposto l'avvio degli incontri con la madre, ostacolati dalla Comunità e dai Servizi].

La Corte ha giudicato inaccettabile:

- a.** che i servizi sociali potessero giocare un ruolo eccessivamente autonomo nell'attuare le decisioni del Tribunale per i Minorenni, dando prova, nei confronti della ricorrente, di un atteggiamento negativo che, secondo la Corte, non era basato su alcun fondamento oggettivo;
- b.** che di fronte ad una simile evoluzione della situazione il Tribunale per i Minorenni, tenuto per principio ad esercitare la sorveglianza sull'attuazione delle sue decisioni, avesse confermato il modo di procedere dei servizi sociali senza tuttavia sottoporlo ad una verifica approfondita.
- c.** La Corte ha per tali motivi ritenuto che vi è stata violazione dell'articolo 8.

## **4. Conclusioni**

In conclusione giova sottolineare come l'esame delle accennate decisioni evidenzi il dovere, gravante tanto sulle Autorità Giudiziarie quanto sui Servizi Psico-Sociali e Specialistici coinvolti, di valutare non solo l'adeguatezza e la proporzione degli interventi assunti a tutela del minore, ma anche la dimensione temporale di tali interventi, onde non radicalizzarne gli effetti drammatici e consentire il più rapido ristabilimento di adeguate relazioni familiari, volta che sia cessata la situazione di pregiudizio.

# Appartenenza, appartenenze nella terra di mezzo

Ondina Greco

*Psicologa e psicoterapeuta, Servizio di Psicologia clinica per la coppia e la Famiglia, Università Cattolica di Milano*

*“Ho vissuto molte vite che ho dimenticato.”*

*“Non si decide di dimenticare con uno schiocco di dita.”*

*“Sì. O dimentichi o muori.”*

*(J.M. Guenassia, Il Club degli incorreggibili ottimisti, Salani, 2010)*

Ho scelto di proporvi questa citazione, che in realtà riguarda l'esperienza di rifugiati politici dell'Est in Francia alla fine degli anni cinquanta, per introdurci in quella “terra di mezzo” tra passato e presente, o tra presenti molto diversi tra loro, che l'affido e l'adozione disegnano – sia pure in modi molto differenti. In questo passo viene tracciato lo spettro ampio delle possibili posizioni del soggetto, vicino o lontano rispetto alle esperienze precedenti, fino all'angoscia che ci può essere alla base di una rimozione così massiccia del passato.

37

## 1. Crescere significa aprirsi a nuove appartenenze, e vivere nuove vite

Un precoce radicamento positivo è la base per la graduale e successiva “avventura amorosa con il mondo”, come con una splendida espressione ci ricorda Greenacre (1957).

È interessante a questo proposito segnalare che l'etimologia di avventura rimanda al futuro, alle cose che devono “ad-venire” e che per questo contengono l'inaspettato, il nuovo...

Del resto, la radice etimologica di partire risale al latino partiri, cioè tagliare in varie parti, separare.

Partire significa dunque allontanarsi da qualcosa o da qualcuno, mettersi in viaggio verso una meta; mentre tornare deriva dal latino tornare, nel senso di far girare, come al tornio, ma ritornare non è mai ritornare al medesimo, così come i tornanti non si avvitano su se stessi, ma ci portano più in alto...

*(DELI, Dizionario etimologico della lingua italiana, 1999, Zanichelli, Bologna).*

Radicamento e capacità di separazione sono così strettamente intrecciati.

*A conti fatti ho viaggiato molto, lo ammetto; ho visitato e vissuto in molti altrove. E lo sento come un grande privilegio, perché posare i piedi sullo stesso suolo per tutta la vita può provocare un pericoloso equivoco, farci credere che quella terra ci appartenga, come se essa non fosse in prestito, come tutto è in prestito nella vita.*

*(A. Tabucchi, Viaggi e altri viaggi, Feltrinelli, 2010)*

Questo eloquente passo di Tabucchi ci ricorda che -a livello relazionale e psicologico- nulla è mai scontato, e anche posare i piedi sullo stesso suolo per tutta la vita richiede un atteggiamento agonico, implica affrontare una dialettica, incalzati dai cambiamenti che lo stesso ciclo di vita ci pone, per esempio con la nascita e la crescita dei figli e il rapporto con la sempre mutevole realtà sociale *(E. Scabini, V. Cigoli, 2010; E. Scabini, R. lafrate, 2003)*<sup>1</sup>.

Ciascuno di noi trova, nel corso della vita, nuovi compagni di viaggio, amicali e amorosi, una nuova famiglia, nuovi padri e nuove madri, maestri di formazione religiosa, professionale, filosofica, politica, artistica... e ciascuno di noi è chiamato a trovare strategie di scelta, di gerarchia, di convivenza, di integrazione tra le prime appartenenze e quelle che man mano sia la realtà sia le nostre scelte ci pongono davanti.

## 2. Ma quando il primo radicamento avviene in modo ambivalente, sfavorevole, insicuro

La letteratura psicologica ha mostrato la necessità di offrire precocemente al bambino che vive una situazione sfavorevole un contesto relazionale adeguato, così da permettergli di sedimentare una immagine di sé "potente e meritevole" *(Sameroff, Emde, 1991)*<sup>2</sup>, premessa necessaria perché la sua "avventura con il mondo" sia "amorosa", e non, al contrario, troppo condizionata dalla paura o, in chiave reattiva, da atteggiamenti aggressivi e ripetitivi.

Dell'affido e dell'adozione la letteratura sull'attaccamento ha messo in rilievo le valenze riparative, per la possibilità che il minore, sperimentando modalità di relazione più adeguate, possa interiorizzare una diversa immagine di famiglia -e specularmente costruire una diversa immagine di sé- entrambe destinate ad orientare in modo più positivo la sua futura apertura alle relazioni *(Ongari, Pompei, 2006; Saviane, 2011)*<sup>3</sup>.

### 2.1 Parlando di affido...

La famiglia affidataria è chiamata ad assolvere il compito contraddittorio di accogliere "a tempo" il figlio di altri come se fosse figlio proprio, mentre allo stesso tempo la famiglia naturale è chiamata ad accettare la contraddizione che altri genitori si prendano cura del proprio figlio. La valenza riparativa, infatti, non

agisce nel vuoto, ma in un contesto complesso, in cui “coabitano” due mondi familiari.

Dal punto di vista del minore, l'affido è costituito da un “processo” che si svolge con un andamento ondulatorio o “a meandri”, cioè attraverso una “ricalibrazione” continua della distanza relazionale con l'una e l'altra famiglia (Greco, lafrate, 1992; Greco, Comelli, lafrate, 2011)<sup>4</sup>.

Se il minore sente in pericolo il legame originario si rende impermeabile alla nuova situazione, mentre si innescano processi sempre più massicci di idealizzazione della famiglia d'origine (Greco, lafrate, 2001)<sup>5</sup>.

Inoltre, il legame tenace con la famiglia d'origine non è destinato ad impallidire necessariamente con il passare del tempo (Greco, lafrate, 1992), tanto che, in qualche caso da me incontrato, anche se il ragazzo, rimasto dopo la maggiore età presso la famiglia affidataria, opera un distacco progressivo o un rifiuto netto del rapporto con il genitore biologico, contemporaneamente si assiste alla sua ricerca di rapporto con altre persone del contesto di nascita (zii, cugini, vicini di casa...), quasi fosse indispensabile per la sua identità mantenere comunque il contatto con qualcosa della propria origine.

## 2.2 Una visione meta familiare

Solo uno sguardo “meta-familiare” (Sager et al., 1981; Hajal, Rosenberg, 1991, Greco, 2006)<sup>6</sup> riesce a mantenere aperto ed evidente lo spazio bipolare in cui l'affido prende forma e in cui si svolge tutto il suo percorso. Ma che cosa si può dire dell'adozione?

Il concetto di metafamiglia, introdotto nell'ambito della riflessione sulle famiglie ricostituite (Sager et al., 1981) è stato successivamente applicato proprio alle famiglie adottive (Hajal, Rosenberg, 1991), e più recentemente ho proposto di estenderlo ad altre forme di famiglia strutturalmente complessa, come le famiglie coinvolte nell'affidamento familiare (Greco, 2006).

La rappresentazione denominata “metafamiglia” comprende sia il nuovo nucleo che quello originario, quindi, a seconda delle diverse forme familiari, sia persone tutte presenti nel contesto attuale sia persone presenti e persone assenti o lontane, ma comunque percepite nell’“area familiare” (Greco, 2006). Si potrebbe dire che l'affido rende esplicito quello che nell'adozione rimane implicito, ma comunque è attivo: è quello che Brodzinsky e coll. (1992)<sup>7</sup> chiamano dual connection, la connessione duale del figlio adottivo, con la sua origine e con la famiglia adottiva.

Sia nell'affido che nell'adozione, infatti, i diversi registri genitoriali – la funzione accuditivo-educativa e di cura dell'inserimento sociale, il riferimento alla dimensione storica e intergenerazionale della famiglia e la trascrizione psichica della continuità biologica, (Greco, lafrate, 2001) non rimandano ai medesimi genitori, per cui il tema della filiazione chiama obbligatoriamente in scena un

terzo, distante o perduto sul piano della realtà, ma destinato ad essere strutturalmente presente sia nelle fantasie di ciascun soggetto, sia nel vissuto delle relazioni familiari.

Per l'intreccio delle valenze genitoriali nelle famiglie strutturalmente complesse, come quelle affidatarie e adottive, si può parlare perciò di genitorialità condivisa, nel primo caso anche tangibilmente, nel secondo a livello simbolico.

*Allora il re disse: «Una dice: quello vivo è mio figlio, e quello che è morto è il tuo; e l'altra dice: No, invece, il morto è il figlio tuo, e il vivo è il mio».*

*Il re ordinò: «Portatemi una spada!» E portarono una spada davanti al re.*

*Il re disse: «Dividete il bambino vivo in due parti, e datene la metà all'una, e la metà all'altra». Allora la donna, a cui apparteneva il bambino vivo, sentendosi commuovere le viscere per suo figlio, disse al re:*

*«Mio signore, date a lei il bambino vivo, e non uccidetelo, no!»*

*Ma l'altra diceva: «Non sia mio né tuo; si divida!»*

*Allora il re rispose: «Date a quella il bambino vivo, e non uccidetelo; è lei sua madre!»*

*(1Re 3, 23-27)*

Ciascuno di noi ha le sue parti fratturate, "morte", che è difficile riconoscere.

E occuparsi di un bambino è per molti versi ricominciare.

Ma se l'esigenza dell'adulto è troppo invasiva, essa finisce con il censurare i bisogni del bambino, occupando interamente il suo spazio. (Manzano, *Palacio Espasa, Zilkha, 2001*)<sup>8</sup>.

Il racconto biblico dell'episodio alla base del giudizio di Salomone è una metafora molto pregnante del rischio di lacerare l'identità del figlio, se il rapporto tra le due famiglie è vissuto in una logica di contesa: genitore "vero", cioè adeguato, è chi, per il bene del bambino, è in grado di rinunciare ad una logica appropriativa, permettendogli di vivere eventuali appartenenze altre, concrete o simboliche che siano.

Questa consapevolezza richiede che ci si prenda cura della gradualità del passaggio tra le due famiglie o tra la comunità e la famiglia: si tratta di un passaggio d'informazioni circa le abitudini e le caratteristiche del bambino ma, prima ancora, si tratta essenzialmente della reciproca legittimazione delle capacità genitoriali e di legame.

È infatti la mancanza di tale reciproca legittimazione che può far provare al bambino, nel passaggio da un contesto all'altro, la sensazione di cadere nel vuoto, anziché quella di essere sostenuto in una rete all'interno della quale è possibile muoversi senza che ogni volta si perda tutto ciò che è stato acquisito nel passato (Greco, Comelli, lafrate, 2011).

Il minore può sperare nel tempo di integrare più facilmente le esperienze vissute con diversi contesti, se gli adulti coinvolti, a partire dagli operatori, con-

servano una metavisione, che trascende e valorizza le dinamiche e l'apporto della singola famiglia, per disegnare una rete più ampia in cui ciascuno ha o ha avuto la propria funzione e la propria utilità, in un percorso che trova il suo senso lungo il dipanarsi del tempo. Gli operatori possono essere quindi visti in questo senso come custodi dell'orizzonte meta familiare.

*Ali, un bimbo africano in Italia per cure mediche, con la bacchetta magica vorrebbe mettere "tutti sulla stessa isola: fratello e sorella (italiani), mia mamma e mio papà, mio papà e mia mamma, tutti!"*

*La madre affidataria riporta con grande stupore che il bambino, che li aveva sempre chiamati per nome, con loro grande imbarazzo ha cominciato a chiamarli mamma e papà davanti ai genitori che erano andati a trovare durante le vacanze.*

*(Greco, lafrate, 1992).*

*Era chiaro il messaggio che il bambino voleva mandare ai quattro genitori: non costringetemi a scegliere!*

### 3. La dimensione temporale

Quando i confini temporali stabiliti dalla legge per l'affido vengono travalicati, ci si trova di fronte ad una situazione particolare a livello giuridico.

È opportuno segnalare che, secondo le ultime rilevazioni statistiche a disposizione, (*Quaderno della ricerca sociale, n. 19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali*)<sup>9</sup> si assiste ad una diminuzione degli affidi di durata superiore ai 24 mesi (dal 62,2% del 1999 al 48% del 2010), tuttavia il problema sussiste ancora in molte situazioni.

Dal punto di vista psicologico, è importante sottolineare come gli operatori psicosociali e giuridici abbiano la responsabilità di valutare, a seconda del contesto – età del figlio in affido, significatività dei rapporti con i genitori o il genitore di nascita, sia in termini di tempo, sia in termini di qualità affettiva, presenza versus assenza di indicatori di una reale evoluzione dei genitori/del genitore naturale – se proseguire con la meta famiglia che si è creata di fatto, oppure procedere ad un'adozione, e di quale tipo.

Occorre affinare la capacità prognostica (che è sempre frutto di un pensiero intersoggettivo, aspetto, questo, che rimanda all'assoluta necessità di lavorare in equipe) – quindi la capacità di pre-vedere e, per così dire, di "accompagnare" la storia", rilevandone con attenzione gli indicatori, per poterla "rispettare".

Il rispetto della storia può avere, caso per caso, esiti differenti: prendere atto che la famiglia di nascita via via scompare dalla scena (e le recenti sentenze della Corte Costituzionale avvertono che il tempo non può essere dilatato all'infinito); o, al contrario, prendere atto che la convivenza meta familiare del nucleo di

nascita e di quello affidatario sono il volto buono della realtà del figlio. Per la valutazione, prognostica e non solo descrittiva, il cui modello di riferimento è la mappa delle risorse e non solo la mappa dei deficit (Karpel, Strauss, 1983; Walsh, 2010)<sup>10</sup>, è inoltre importante ipotizzare un percorso con delle tappe, il più possibile graduale, su cui coinvolgere i genitori naturali, poiché il cambiamento non si svolge in una logica binaria -sì o no; tutto o nulla- ma al contrario avviene per piccoli passi. Più l'intervento con i genitori di nascita è pensato per tappe, più ne sarà possibile la verifica.

## 4. Vivere nella terra di mezzo

### 4.1 L'adozione speciale

Nei casi in cui si decida di ricorrere all'adozione speciale (adozione mite o aperta), è come se la storia venisse legittimata a livello giuridico, assegnando un significato compiuto e socialmente visibile a quanto è successo sul piano della realtà: il progressivo radicamento del minore nella famiglia affidataria, senza che sia stato cancellato il suo riferimento alla famiglia naturale.

### 4.2 L'adozione legittimante

*L'esperienza clinica ci mostra come ciascun caso sia a sé; occorre un ascolto attento di quella vicenda particolare e di quei protagonisti: in che senso è andata la storia?*

Possiamo qui porre la questione che si apre in caso di adozione dopo l'affido: si parla del passaggio del bambino ad una terza famiglia, dove viene ripetuta per la seconda volta la dinamica abbandono – lento processo di una nuova costruzione di legami, finalmente definitivi? Oppure, in situazioni particolari, c'è l'adozione del bambino da parte della stessa famiglia affidataria?

Dal punto di vista psicologico, la via maestra per la costruzione di un'identità sufficientemente solida è che le esperienze precedenti possano essere richiamate alla memoria, comprese e risignificate.

Ciò che è dannoso per lo sviluppo psichico, infatti, è che qualche esperienza rimanga incapsulata nella rimozione o nel diniego, e che lo scenario cambi radicalmente senza che il passaggio e ciò che si è lasciato dietro di sé possano essere ricordati (etimologicamente, rimessi nel cuore), e si possano esprimere pensieri, parole ed emozioni al riguardo, con l'aiuto degli adulti che si occupano e si sono occupati del bambino.

Le rivisitazioni del passato hanno a che fare con il tema della perdita e della sua trascrizione psichica. La perdita è rappresentata per il figlio dalla frattura delle relazioni originarie, mentre per i genitori adottivi la perdita riguarda il figlio considerato e la possibilità di una procreazione naturale.

### *Ma è possibile tenere dentro di sé più riferimenti?*

Un padre adottivo mi racconta che la sua nonna paterna era morta quando il padre aveva pochi mesi e, secondo l'usanza di allora, suo nonno sposò in seconde nozze la sorella della moglie, che allevò il nipote teneramente, come fosse figlio suo.

Ragionando nei colloqui con la coppia adottiva sull'opportunità o meno di far re-incontrare la figlia adottata (ormai di quattro anni) con la famiglia affidataria che l'aveva tenuta per diciotto mesi (da uno a due anni e mezzo) quindi sulla necessità di valorizzare i ricordi o al contrario sull'opportunità di tenerli a distanza, quest'uomo si ricordò improvvisamente che suo padre, ormai settantenne, teneva sulla sua automobile non la foto della madre-zia, a cui pure era legatissimo perché gli aveva fatto da mamma, ma quella della propria madre di nascita, che aveva conosciuto solo attraverso qualche fotografia e attraverso le parole del padre e della zia, ma che comunque, evidentemente, a qualche livello faceva parte della sua storia e della sua identità.

*"Ho avuto tre, forse quattro madri... La mia prima madre (di nascita)... aveva capelli castano chiaro o biondo rame e occhi grigi..."*

*La mia seconda madre (affidataria?)... era bionda e con gli occhi azzurri.*

*Mi ricordo che ogni sera dicevamo insieme le preghiere e veniva sempre menzionata una certa Paola (nome attribuito alla madre di nascita della bambina, di cui gli affidatari non conoscevano il nome).*

*Era la mia prima madre... ma per me lei è stata la terza...*

*(la madre di nascita ricomparsa alla fine della seconda guerra mondiale).*

*La mia terza madre (dopo la morte della madre di nascita)... ha i capelli grigi ora, ma un tempo era bruna.*

*Fortunatamente questo non è più importante. Lei è qui con me. Ha 87 anni."*

*(P. Milani, M. Ius, Sotto un cielo di stelle. Educazione, bambini e resilienza, Cortina, 2010).*

## 5. La rinuncia al pensiero magico

È importante comprendere come un cambiamento sul piano giuridico abbia una profonda influenza anche sul piano psichico della filiazione.

Guyotat ci aiuta a distinguere tre logiche del legame di filiazione, tra loro profondamente intrecciate e interdipendenti: la filiazione istituita, che riguarda il registro comunitario e culturale, per cui il gruppo di appartenenza designa il bambino come figlio di un dato genitore, codificando il ruolo di ciascuno; la filiazione immaginaria, fantasmatica e narcisistica – che riguarda il vissuto del figlio relativamente al posto che gli viene assegnato nella catena delle generazioni; infine, la filiazione di sangue o filiazione corpo a corpo (Guyotat, 1995)<sup>11</sup>, relativa alla trasmissione degli aspetti genetici tra genitori e figli, dimensione il cui peso e il cui significato dipende dalle caratteristiche e dalla chiarezza della filiazione istituita e che tuttavia è destinata a permanere nello scenario psicologico. Tali aspetti sono intrecciati e si rimandano l'un l'altro. Ma non esistono soluzioni magiche...

Come ha sottolineato Cigoli già alcuni anni fa che, prima che la legge esplicitamente lo richiedesse, non parlare dell'origine da parte dei genitori adottivi non cancellava nella realtà psichica degli adottati la domanda di senso sulla propria storia preadottiva, così come ora la possibilità di cercare, dopo i 25 anni, notizie sui genitori naturali non comporta automaticamente il superamento del vissuto di abbandono (Cigoli, 2002)<sup>12</sup>. Come sottolineano Soulé & Noel (2002)<sup>13</sup>, infatti, alla rivelazione di date, luoghi, fatti, può non corrispondere alcun significato psicologico; anzi, spesso, il conflitto tra esigenza di sapere e bisogno di proteggersi dall'angoscia e dalla paura di una cocente delusione porta spesso i searchers prima alla ricerca impellente di notizie e poi ad una brusca interruzione del processo di ricerca.

Tale ambivalenza può spiegare l'esiguo numero di richieste presentate al Tribunale, come risulta anche dalla ricerca svolta recentemente dalla dott. Simon, per conto dell'Anfaa, in collaborazione con la rivista Prospettive Assistenziali, che nel mese di marzo 2010 ha effettuato una rilevazione riguardante le istanze presentate nel biennio 2008-2009. Il numero dei figli adottivi che si sono rivolti al Tribunale per i minorenni presentando istanza diretta all'accesso all'identità dei loro genitori biologici sono un totale di 261, di cui sono 114 le istanze accolte ai sensi dell'articolo 28 comma 6 legge 184/1983; 51 il numero delle istanze non accolte in quanto presentate da figli adottivi non riconosciuti alla nascita ex art. 28, comma 7; è 2 il numero dei genitori adottivi che, in base all'art. 28 comma 4, hanno richiesto informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici dei loro figli minorenni di cui entrambe sono state accolte, mentre ammontano in totale a circa 140/150 mila gli adottati in Italia dal 1967 ad ora.

Analogamente, il ricorso all'adozione legittimante non mette il figlio meccani-

camente al riparo da vissuti di confusione e di incertezza, così come allo stesso modo la prosecuzione di un campo concreto meta familiare non solleva automaticamente il figlio dal compito di trattare il tema doloroso dell'insufficienza genitoriale dei genitori biologici, con le conseguenti implicazioni sulla costruzione della sua filiazione psichica.

Situazione per situazione, occorre sostenere il minore lungo il corso del tempo perché da un contesto relazionale sicuro egli possa fronteggiare i compiti richiesti dalla sua crescita e gli interrogativi posti dalla sua peculiare storia familiare.

## 6. Conclusioni

È l'esperienza di relazioni familiari adeguate e stabili che ci permette di spalancarci all'avventura amorosa con il mondo.

Ma nelle situazioni in cui la copertura genitoriale originaria appare inadeguata o incerta, la base sicura si costruisce ostracizzando ciò che c'era prima o ricomprendendolo?

Qualunque sia, alla fine, la scelta giuridica operata, si tratta per i genitori implicati di adottare una posizione integrativa, che si alimenta di un registro di connessione, in cui vige la logica et-et.

La capacità dei genitori di accogliere compiutamente il figlio - i suoi desideri, il suo modo di essere e la sua storia - disegna il perimetro ospitale entro cui il figlio potrà, negli anni, compiere il proprio personale percorso per cercare un equilibrio tra presente e passato. In questa situazione il figlio si sente accolto, qualunque sia la propria posizione personale: sa che gli è permesso sia fare domande e comunicare fantasie rispetto alla sua famiglia d'origine, sia assestarsi in una posizione "evitante", che può essere temporanea o permanere anche per lunghi anni (*Greco, 2006*).

Al contrario, quando i genitori sono in difficoltà rispetto ad una posizione integrativa, essi riescono a "sintonizzarsi" con il minore solo se quest'ultimo mantiene una posizione "evitante" o di "negazione" del legame con l'altra famiglia. Appena il figlio fa una mossa in direzione di una migliore integrazione, cade la «sintonia affettiva» (*Stern, 1985*)<sup>14</sup> e aumenta la distanza emotiva dal figlio.

*Uno a uno, i paesi liberi della Terra di mezzo  
caddero sotto il potere dell'Anello,  
ma alcuni opposero resistenza:  
un'Ultima Alleanza di uomini e di elfi  
marciò contro le armate di Mordor  
e sui pendii del monte Fato  
combattè per la libertà della Terra di Mezzo.  
(J.R.R. Tolkien, Il Signore degli anelli, Rusconi, 1977)*

Le fiabe, si sa, adombrano con le loro metafore la vita. Sui pendii del monte Fato abitiamo tutti, vivendo la situazione che in parte abbiamo scelta, ma che in misura maggiore ci è stata data, e tutti dobbiamo combattere per la libertà concessa all'uomo: quella di far risuonare, senza troppa paura, il richiamo dei sentimenti, delle emozioni e dei desideri -che a volte ci spingono all'azione, a volte ci invitano al silenzio- e quella di diventare simbolicamente, nella misura in cui lo sentiamo possibile.

*"il tessitore ...colui che districa, intreccia, torce, collega,  
passa sopra e sotto e riannoda il razionale e l'irrazionale,  
cioè il dicibile e l'indicibile, la comunicazione e l'incomunicabile".  
(M. Serres, Hermes IV: La distribution, Minuit, 1977)*

Così possiamo concludere con l'augurio di Brecht, che a ciascuno sia riconosciuto il suo apporto:

*Meditate l'opinione di questi uomini antichi:  
ogni cosa deve appartenere a chi si conviene,  
i bambini ai cuori materni, perché prosperino,  
i carri al buon guidatore, perché siano ben guidati,  
la valle a chi la irriga, perché dia frutti.  
(B. Brecht, Cerchio di gesso del Caucaso, 1944)*

## Note

1. E. Scabini, V. Cigoli, *Il familiare. Legami, simboli e transizioni*, Cortina, 2000; E. Scabini, R. Iafrate, *Psicologia dei legami familiari*, il Mulino, 2003
2. A.J. Sameroff, R.N. Emde, *I disturbi delle relazioni nella prima infanzia*, Bollati Boringhieri, 1991
3. B. Ongari, M.G. Pompei, *Aspetti riparativi e di rischio nell'affidamento familiare*, *Minoriustizia*, 1, p. 124-132, 2006; L. Saviane, *Riti ed attacco nell'affidamento familiare di bambini piccoli*, 1992 (in O. Greco, I. Comelli, R. Iafrate, *Tra le braccia un figlio non tuo. Operatori e famiglie nell'affidamento di neonati*, Franco Angeli, 2011)
4. O. Greco, R. Iafrate, *Un legame tenace: il bambino in affido e la sua famiglia d'origine*, 1992 [in E. Scabini, P. Donati (a cura di), *Famiglie in difficoltà tra rischio e risorse*, "Studi interdisciplinari sulla Famiglia", n.11, Vita e Pensiero]; O. Greco, I. Comelli, R. Iafrate, *Tra le braccia un figlio non tuo. Operatori e famiglie nell'affidamento di neonati*, Franco Angeli, 2011
5. O. Greco, R. Iafrate, *Figli al confine. Una ricerca multimetodologica sull'affidamento familiare*, Franco Angeli, 2001
6. C. Sager, E. Walker, H. Brown, D. Crown, E. Rodstein, *Improving function remarried family system* in *Journal of Marital Family Therapy*, 7 (1), pp. 3-13, 1981; F. Hajal, E.B. Rosenberg, "The family life cycle in adoptive families", *American Orthopsychiatric Association, Inc.*, 61 (1), pp. 78-85, 1991; O. Greco, *Il lavoro clinico con le famiglie complesse. Il test La doppia luna nella ricerca e nella terapia*, Franco Angeli, 2006
7. D.M. Brodzinsky, M.D. Schechter & R. Marantz Henig, *Being adopted. The lifelong search for self*, Anchor Book Edition, 1992
8. J. Manzano, F. Palacio Espasa, N. Zilkha, *Scenari della genitorialità. La consultazione genitori-bambino*, Cortina, 2001
9. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali. Bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia di origine affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2010. Sintesi delle prime risultanze, Quaderni della ricerca sociale n. 19, 2012
10. M. Karpel, E. Strauss, *Family evaluation*, Allyn e Bacon, 1983; F. Walsh, *La resilienza familiare*, Cortina, 2008

11. J. Guyotat, *Mort, naissance et filiation. Etudes de psychopathologie sur le lien de filiation*, Masson, 1980
12. V. Cigoli, "La radicale differenza e la bilancia simbolica nel destino della famiglia adottiva", *Interazioni*, 2, pp. 18-34, 2002
13. M. Soulè, J. Noel, *Aspetti psicologici delle nozioni di filiazione e identità e il segreto delle origini*, [in M.C. Zurlo (a cura di), *La filiazione problematica*, Liguori, 2002]
14. D.N. Stern, *The Interpersonal World of the Infant*, Basic Books, 1985

# Una esperienza locale per le genitorialità d'affetto

Cristina Gallione

*Direttore Azienda Sociale ASSEMI - Azienda Sociale Sud-Est Milano*

## 1. Un profilo del territorio

Il Centro Adozione ed Affidamento Familiare Territoriale (di seguito CAAT) è nato per volontà dei Comuni del Distretto Sociale Sud Est Milano, in forma associata sin dal 2003, per rispondere ad una peculiarità territoriale: la nostra è l'unica ASL della Lombardia che ha attribuito ai distretti sociali (o ambiti) la competenza in materia adottiva e affidataria. Si pensò e progettò, allora, un servizio unitario -dotato di professionalità sociali e psicologiche, con il supporto di competenze educative- che si rivolgesse a tutte le genitorialità d'affetto.

Il "taglio" che voleva assicurarsi era duplice: professionalità competenti in specifico sull'incontro, la valutazione e l'accompagnamento di queste tipologie di coppie e di famiglie, abbinata ad un focus comunitario e relazionale, che rendesse visibile e promuovesse queste responsabilità genitoriali come genitorialità sociali, in dialogo con le comunità di appartenenza e in rete con tutti i genitori. Una sfida che è apparsa da subito molto impegnativa, ma ingaggiante un nuovo modo di vivere l'intervento, non più esclusivamente specialistico, ed ha creato nel tempo molte reti informali e formali intorno al tema dell'affido e dell'adozione.

Dal 2004 il CAAT vede anche la fruizione delle sue attività da parte dei cittadini del Distretto Sociale (Distretto Sociale Pausanese), che però – dal luglio 2012 – non hanno più le competenze in merito all'affido familiare.

Rispetto al tema di questa giornata, che trovo particolarmente arricchente, il CAAT ha competenza anche per le valutazioni ex art. 44 L.184 (anche lettera d) e per il sostegno a quegli affidi familiari che esitano in "sine die", con la consapevolezza che tali progettualità non rientrano fra i presupposti possibili a livello giuridico, ma che sono una realtà – peraltro in crescita – nei progetti di "trattamento" delle équipe minori e famiglia o di tutela minori.

Il bacino territoriale presenta i seguenti dati demografici:

DISTRETTO	RESIDENTI	MINORI RESIDENTI
Sociale Sud Est Milano	108.813	20.198
Sociale Pausanese	55.406	10.809
TOTALE	164.219	31.007

Nel corso del decennio abbiamo incontrato 267 coppie richiedenti idoneità adottiva, e 79 richieste da parte del Tribunale per i Minorenni in ordine a indagini ex art. 44, di cui solo 2 lettere d), relative ad un affidamento sine die di un bambino, poi ragazzo, disabile, ed una Kafala.

Non risulta quindi territorialmente rilevante questo utilizzo, giacché la maggioranza schiacciante degli interventi si rivolgeva e rivolge ad adozioni di figli della partner.

Molti di più, invece, i casi di affidamenti sine die in carico, sia così ricevuti dai servizi nel 2003/2004 (ora maggiorenni) o risultati nel percorso di sostegno e trattamento.

La media annuale di situazioni seguite per i due distretti si è sempre situata su 25/27 prese in carico annue, su cui i sine die, o le proroghe oltre i 24 mesi multiple non raggiungevano le 4 unità.

Per l'anno 2012 la situazione appare la seguente:

### **AFFIDI IN CORSO (n° di minori)**

COMUNE	N° MINORI
S. Donato Milanese	4
S. Giuliano Milanese	5
S. Zenone al Lambro	1
Melegnano	6
Colturano	3
Vizzolo Predabissi	1
TOTALE	20
Sine die	3
Proroga multipla	4

### **ABBINAMENTI**

*(Non vanno sommati agli affidi in corso 2012)*

COMUNE	N°
Colturano	3
S. Zenone al Lambro	1
Melegnano	2
S. Giuliano Milanese	2
TOTALE	8

## FAMIGLIE AFFIDATARIE VALUTATE

COMUNE DI RESIDENZA	N°
Mediglia	1
S. Giuliano Milanese	2
Lodi	1
TOTALE	4

INFORMATIVE	
COMUNE	N°
Mediglia	2
Lodi	1
S. Giuliano Milanese	3
TOTALE	6

Dal punto di vista di un servizio territoriale pare importante -anche in questo contesto -sottolineare che il primo compito dell'Amministrazione (ancor prima della collaborazione e stimolo alla Giurisdizione) è quello di prevenire l'affido, l'adozione e comunque le forme di allontanamento del minore: compito primario è progettare ed assicurare un reale sostegno di welfare e di comunità alle responsabilità familiari ed ai diritti dei minori.

Secondo compito, dove difficoltà o pregiudizio impongono soluzioni preventive e riparative in parziale o totale alternativa alla crescita nel diritto alla propria famiglia, che queste siano in qualche modo contenute o connesse con il compito primario, e che mai abbandonino una caratteristica incrementale ed evolutiva.

Questo connette fortemente le nostre attività con le progettualità dei Servizi Minori e Famiglia, o di Tutela che dir si voglia: ben scrive Luisa Della Rosa: «È auspicabile che gli operatori incaricati di un compito esposto al rischio dell'onnipotenza siano vigili custodi dei propri limiti, condizione indispensabile per avvicinare i limiti di altri»; decodificare e anche ridistribuire fra più operatori e fra più servizi con mission e orientamento differenti compiti e sviluppo di curiosità e specificazione, ruoli e posizionamento nelle reti formali in pari dignità, può e deve essere un valido esercizio.

Sul nostro territorio abbiamo investito verso queste multiple curiosità e specificazioni, distribuendo fra più attività e servizi, e connettendo non solo attraverso il lavoro operativo, ma anche con protocolli, regolamenti e procedure codificate. Questo è frutto di scelte, anche economiche e gestionali, cui continuare a dare

credito e respiro; non è infatti cosa scontata: in un welfare costretto in vincoli e paradossi, costantemente chiamato a giustificare la propria esistenza e costretto a scelte di sostenibilità che spesso penalizzano prevenzione e lavoro comunitario o di rete, consulenza e sostegno a favore dei compiti cosiddetti "obbligatori" (ad esempio mantenendo solo servizi che si occupano di tutele giudiziarie e di emergenze), si assiste sempre più all'assottigliarsi delle risorse umane e di pensiero, oltre che di intervento in campo, con un ritorno preoccupante all'équipe unica ed all'operatore unico... che segue la famiglia, che segue il/i bambini, che segue l'affido, che si interfaccia con la scuola.

Connetto questo con tutti quegli affidi familiari che volgono o sono risultati in situazioni sine die, per una o più assenze: per l'assenza di un progetto di affido chiaro che parallelamente lavorasse con i genitori e la famiglia d'origine per rimuovere ostacoli, ma anche per l'assenza di certificare in tempi ragionevoli rispetto allo sviluppo del minore e non rispetto alle possibilità di lavoro dei servizi, l'impossibilità di trattamento dei genitori... ed anche con l'assenza di posizioni chiare e coraggio nel pensare allo sbocco adottivo, quando le risorse non si sviluppano o non ci sono.

Sull'intero piccolo universo dei nostri 10 anni di attività, abbiamo visto solo tre minori (provenienti da 2 nuclei familiari), transitare -e felicemente- dalla famiglia affidataria a quella adottiva. Nonostante gli anni abbiamo modificato lo strumento dell'affido, l'adozione, il sistema di promozione e protezione dei diritti dei bambini e dei ragazzi, le conoscenze e le competenze in campo, resto ancora convinta di quanto sosteneva Stefano Cirillo in un suo, ineguagliabile, volumetto del 1986: l'affido familiare è uno strumento clinico:

- a.** estremamente sofisticato, e perciò con precise indicazioni e controindicazioni;
- b.** complesso da progettare e gestire;
- c.** secondo di sorprendenti risultati di cambiamento in tutti i sistemi che coinvolge – a patto di venir utilizzato da una pluralità di figure professionali ben preparate ed integrate tra loro.

Estremamente sofisticato perché richiede ai servizi di intrecciarsi in una rete relazionale e affettiva fra persone e famiglie le cui trame non possono essere sancite con soli protocolli e procedure professionali, tecnico-operative, ma conosciute in divenire come sistemi naturali interagenti e interdipendenti.

Con molte controindicazioni, la prima delle quali dovrebbe essere non fare affidi se non si sa esattamente dove andare con questa particolare famiglia d'origine e questi minori, ed anche con le risorse di questa o quella particolare famiglia affidataria, e cosa ci si propone di ottenere.

Fecondo di sorprendenti risultati di cambiamento in tutti i sistemi che coinvolge – a patto di venir utilizzato da una pluralità di figure professionali ben preparate ed integrate tra loro, che preservino mission e mandati differenti che nell'affido – più che nel collocamento comunitario – si intrecciano e devono

procedere insieme: il supporto alla genitorialità, il controllo e il decision making, la voce degli affidatari, il sostegno all'affido, la voce e i desideri del minore. Un sistema di servizi non dovrebbe comprimere su pochi operatori isolati tutti questi mandati, perché il risultato spesso è una centratura sulla protezione del bambino -messo al sicuro in comunità o in affido familiare- che, a partire dalla prima indagine psico-sociale, evolve in attività cliniche ed adulto centriche, centrate cioè su valutazione e trattamento dei genitori, che spesso esclude l'essenziale lavoro sulle potenzialità e sulle fatiche degli affidatari, e soprattutto porta a "dimenticare il minore", oggetto e non soggetto di protezione.

Una pluralità di figure professionali ben preparate ed integrate tra loro: aggiungerei che, venendosi a dipanare una trama che coinvolge -sin dall'incipit- plurimi territori familiari, è essenziale che siano gruppi di differenti operatori, con all'interno un pluralità di figure professionali, a sostenere e affiancare le varie parti di un singolo processo di affidamento: tradizionalmente, un gruppo/servizio che curi e si curi della crisi familiare, un gruppo/servizio che metta al centro del proprio agire non solo la famiglia affidataria ma il sostegno all'affido, inteso come vero e proprio soggetto socio-relazionale di un processo più ampio di attenzione e cura alla famiglia ed al minore.

Nei lunghi mesi ed anni dedicati a cercare di far evolvere i papà e le mamme (o le nonne, le zie...), si perde il protagonista, non si ascolta la sua voce, si perdono i colleghi provenienti dal mondo vitale e informale (gli affidatari), spesso utilizzando una comunicazione prescrittiva o dispositiva, come accade nei confronti delle comunità... fornitori di protezione ed accudimento.

Assicurare all'affido ed alle famiglie affidatarie una microequipe dedicata, sostenere l'affido come pratica sociale e comunitaria, mantenere l'attività del gruppo famiglie affidatarie, sono tutti anticorpi potenti e di aiuto agli operatori della tutela, nell'ottica sopra riportata da Della Rosa, nella vigilanza sui limiti e confini degli interventi, ed anche nel rispetto di tempi certi e dei minori coinvolti in carne ed ossa e delle loro aspettative.

Nel corso del 2012, proprio per accentuare queste caratteristiche del nostro servizio e consapevoli di quanto a volte i minori non abbiano strumenti per intervenire nei percorsi di trattamento e per dire la propria rispetto a desideri e aspettative, abbiamo sperimentato l'utilizzo dell'operatore di Advocacy per i minori in affido: un operatore autonomo, che non abbia parte nella valutazione degli adulti e non concorra al sostegno all'affido, che portasse la voce dei ragazzi coinvolti.

Alcune richieste dei minori in sine die meritano essere riportate: «voglio chiedere al mio servizio minori esattamente cosa è successo quell'anno in casa che poi mi sono trovato qui». Non perché i servizi non avessero a suo tempo dato informazione e spazio alle presumibili sofferenze, ma perché poi negli anni il minore resta a volte sospeso e bloccato alle difficoltà che hanno determinato l'allon-

tanamento nella mente delle reti di servizio, ingaggiate in un cambiamento genitoriale che non coinvolge i figli, oppure li marginalizza nel percorso d'aiuto. «Non è che non sto bene qui, ma non sono né carne né pesce, ormai da tanti anni»; è a questo punto che scatta la progettualità di un'adozione non tipica, di una realtà costruita per tenere insieme 2 famiglie, una mai definitiva, una mai completamente adeguata, parzialmente irrecuperabile, ma ormai non sostituibile.

Poi dovendo lavorare con 18enni, o con quasi 21enni, su conflitti di lealtà ed adattamenti complessi, dove il doppio e l'ambiguo sono materia che va facendosi identità.

Come servizi dell'amministrazione dobbiamo portare alla discussione e alla riprogettazione di reti e interventi le strategie e le esigenze di servizio per prevenire tali esiti, esiti che comunque debbono trovare soluzioni, quali l'adozione mite ha cercato di dare risposte.

Partendo dall'affido, ragionare su quanto accade nella realtà, e cioè ricerche di abbinamento (soprattutto per gli affidi residenziali) dopo inserimenti, anche prolungati, in comunità e con obiettivi riparativi molto alti, e quadri familiari molto fragili ed incerti. Affidamenti che partono con scarse possibilità di rispettare i 24 mesi che la temporaneità sancisce, e che spesso rispondono a "dogmi" forse superati dalla liquida società che abitiamo oggi.

Dogmi: uno dei più resistenti è "non fare affido, non pensare neppure all'affido, prima di avere un'ipotesi il più possibile chiara ed esaustiva della crisi familiare che abbiamo incontrato e che richiede l'allontanamento di quel/quei minori". Questo non mette al riparo dal rischio di perdita di individualizzazione e specificità, ma spesso produce – per i tempi che le valutazioni sulle famiglie d'origine e sulle competenze e responsabilità genitoriali frequentemente richiedono, che sottendono in primis una valutazione di "recuperabilità" – lunghi periodi di collocamento comunitario dei bambini e dei ragazzi, una loro "sospensione relazionale" in un luogo sicuro – certo -, professionalmente caldo ed educativo, ma non relazionalmente ricco e "naturale" quanto una famiglia.

Sospensione relazionale che rischia di consentire agli operatori referenti del servizio che valuta e cura la crisi familiare di concentrarsi sui problemi degli adulti, sulle loro capacità di riemersione dal buio, "mettendo i minori al sicuro e fra parentesi".

Da qui la spesso tipicamente lamentata situazione degli educatori di comunità, che si sentono "gli unici a vedere e rappresentare" i minori e le loro esigenze, mentre "la clinica" analizza e valuta le responsabilità e capacità genitoriali. Simile, in alcuni casi, alla frustrazione degli affidatari e degli operatori posti a sostenere l'affido tutti tesi a leggere e soppesare i piccoli passi quotidiani dei minori loro affidati, nell'ascolto un po' incurante del gruppo "che valuta e cura i genitori".

Volgere l'affido a strumento comunitario e preventivo, giocare sulla parziale residenzialità, sull'appoggio diurno, proporre l'appoggio di una famiglia ad un'altra famiglia prima che le situazioni si deteriorino, prima che i fattori di rischio prevalgano su quelli protettivi...

Se non vede il sistema dei servizi queste situazioni, forse è meglio dire che dovrebbe attrezzarsi a vederle, ed a procedere oltre che per i, peraltro ardui e rischiosi, sentieri delle gravi crisi, dei maltrattamenti, degli abusi, delle relazioni sfilacciate e profondamente abbandoniche, anche le strade delle difficoltà evolutive, delle fatiche dei ruoli, delle paure e degli sconforti temporanei, del riconoscimento "di non farcela".

E, per questi, anche a prevenire una solitudine che va facendosi sempre più dolorosa per le famiglie di oggi, sostare a promuovere e progettare soluzioni preventive: in primis, certo, anche a «prevenire l'affido, che è un male minore, ma pur sempre un male» (Cirillo, op. cit.), ma anche a ipotizzare l'affido come risorsa preventiva dentro le reti del territorio, a togliere dall'affido familiare quell'alone minaccioso della "famiglia buona" che sostituisce quella "fallata", praticandone molti che mostrino l'affiancamento, praticandone altri che mostrino le famiglie affidatarie come reti territoriali di naturale sussidiarietà e solidarietà comunitaria. Così come non è da escludersi che una famiglia affidataria specifica e ben abbinata ad un minore possa giocare un ruolo squisitamente diagnostico, a fianco degli operatori professionali e con suoi specifici compiti osservativi e propulsivi, o un ruolo essenzialmente nutritivo e ripartivo nei confronti dei minori, a fianco di chi si cura delle crisi familiari che attanagliano i genitori: è questo il caso di bambini molto piccoli, già magari carenti delle cure perinatali essenziali, cui un inserimento comunitario potrebbe enormemente nuocere sul piano delle competenze relazionali e dello sviluppo di fattori protettivi.

**COMPLESSIVAMENTE LA FAMIGLIA È CAMBIATA, sono cambiate le famiglie affidatarie.**

Nel 1986 Cirillo poteva ben sostenere che «le famiglie che si candidano all'affido appartengono solitamente a gruppi e movimenti fortemente caratterizzati in senso ideologico, con motivazioni solidaristiche di tipo religioso e/o politico», e comunque sottolineava la necessità di individuare, oltre la cornice motivazionale ideologizzata, il particolare momento e la particolare sceneggiatura di vita che quella famiglia mostrava e portava con la sua disponibilità ad aprirsi.

Il sociale odierno, sempre più caratterizzato da frammentarietà, individualismo, fluidità vede sempre più recedere le scelte per appartenenza, le scelte ideologicamente collettive, a favore di microcosmi di pensiero e multiformi costellazioni di famiglie; ovviamente le famiglie che si candidano all'affido mantengono un vissuto di sé di tipo solidaristico e di maggior apertura verso l'esterno e verso l'altro, un "altro" che, per parafrasare Levinas, sono maggiormente disponibili di altre a far divenire "prossimo".

Ma le generalizzazioni o, peggio, le categorizzazioni, sono non solo impossibili, ma ancora più improduttive, oggi.

L'ingaggio in un affido residenziale "duro" e dagli esiti incerti spaventa molto di più, specie alla prima curiosità e esperienza: fare un piccolo pezzo di strada, affiancando e arricchendo, sostenendo e non partire configgendo, meno; ed in questo senso dovrebbero andare le progettualità di quei servizi che si curano di minori, al fine di sostenere la crescita nel tempo di famiglie accoglienti e preparate.

La storia del sistema dei servizi rivolti ai minori ed alle famiglie del nostro territorio vede ora uno scostamento dall'affido come risorsa esclusivamente residenziale, dedicata a quelle gravi crisi che comportano un severo interrompersi della coabitazione e della relazione con il nucleo d'origine; vede, nelle storie individuali che si incontrano per le vie della promozione e della protezione, bisogni parziali e peculiari, di famiglie affidatarie che affianchino (durante il giorno, alcuni giorni al mese, alla settimana, alcuni periodi di tempo ben delimitati entro l'anno...) situazioni familiari solo potenzialmente o solo parzialmente dannose per i piccoli coinvolti.

E il minore di chi sarà, oltre che ovviamente di se stesso e dei propri genitori? Il preordinato e preminente interesse del minore dovrebbe essere la mission di tutti, non già e non solo perché è questa la prospettiva giuridica entro cui ci muoviamo, ma perché è questa la strada maestra delle connessioni relazionali che l'affido porta con sé. Mission che appaia noi operatori anche ai componenti della famiglia affidataria, con cui non si può non condividere linee strategiche ove far confluire i comportamenti quotidiani, di cura e di affezione, indirizzati a raggiungere obiettivi.

Spesso il "servizio che cura" agisce –abbiamo già accennato– una valutazione ed una cura che rischiano l'adultocentrismo, forte anche di un mandato di valutazione di recuperabilità, o che si concentrano sui sistemi comunicativi e relazionali da un punto di vista essenzialmente clinico; a seconda degli orientamenti del singolo/dei singoli professionisti impegnati, si vanno a individuare carenze e risorse genitoriali ed individuali del singolo genitore: esperienze carenziate come figli, traumi ed abusi, distonie pregresse di attaccamento, conflitti e segreti intrafamiliari...

Però "La competenza genitoriale è per sua natura espressa anche nella concretezza dell'agire e della quotidianità. Le appartengono comportamenti di accudimento, protezione e cura"; sarà indispensabile (o sarebbe indispensabile) che gli operatori esplorino e conoscano peculiarmente e specificamente la concretezza dell'agire di quei particolari genitori, là dove è doloroso, là dove è funzionale. Sarà o sarebbe indispensabile conoscere le reazioni alle cure o alle carenze nel quotidiano di quello specifico bambino... dentro le mura di casa, nelle relazioni sociali fuori di casa (a scuola, al corso di nuoto, in cortile...), nei

mondi adulti e nei mondi bambini.

Riconoscere il minore all'interno di quel contesto comunicativo ed esperienziale, poterlo altresì raccontare e rappresentare anche alla sua famiglia, con quest'ultima anzi andare a costruirne un quadro descrittivo ancor meglio approfondito; e, dove l'affido diviene uno degli strumenti di aiuto e cura, saperlo riconoscere e raccontare, presentare e tutelarne il peculiare modo di essere bambino, le particolari abitudini che lo compongono, che ogni minore porta con sé.

Generalizzare i bisogni e i modi di vivere dei minori coinvolti -o semplicemente non esplorarne il quotidiano e le prospettive quotidiane e concrete- è una delle prime gravi insidie in un percorso di affido familiare; naturalmente laddove si debba procedere con un affidamento d'urgenza, questo compito può essere, dagli operatori della cura della crisi familiare, condiviso in divenire con la famiglia affidataria, ma sono casi molto rari e non dovrebbe mai mancare -anche nel più emergenziale allontanamento- un momento specificamente dedicato al "come è abituato a..."; "cosa lo fa dormire tranquillo"; "come lo consolate, come si consola"; "quando è allegro, quando è triste, quando gioca... come fa, come fate..."; "quando guarda la TV"...

Molto più spesso un affidamento viene progettato e segue fasi codificate, dalla conoscenza della situazione alla ricerca della famiglia "giusta" per l'abbinamento, all'avvicinamento, al patto d'affido ed infine, il collocamento, che sia residenziale a tempo pieno o in ogni altra forma necessaria al progetto in essere.

Il servizio che segue la crisi familiare e che ne ha la responsabilità di cura, e che ipotizza quindi per primo un percorso di affidamento, dovrebbe avere una mappa specifica del territorio della crisi ma anche un bagaglio di conoscenze individualizzate dei minori, o meglio del quotidiano concreto e relazionale vissuto da quei minori, e dunque interiorizzato e agito in situazioni normali, domestiche, quotidiane: dire che questo spesso non avviene è un eufemismo.

Spesso, in un mondo troppo caratterizzato da tecnicismo e approcci clinici, o meglio sbilanciato verso questi contenuti, professionalmente forse più gratificanti di altri, la domanda "com'è fisicamente?" o quella "quali sono i piatti della sua dieta?" oppure "ha finito lo svezzamento?" sino, per i preadolescenti o adolescenti, "che gruppo frequenta... che musica ascolta...?" colgono di sorpresa gli operatori, pronti però a definirne con chiarezza "i nuclei abbandonici"; o le "personalità reattive-aggressive" o "deprese".

È sensazione di chi scrive che si è molto perso, in competenze, rispetto al dialogo diretto, e sul piano di realtà, con i minori, soprattutto con i piccoli o piccolissimi, oppure che si deleghino sempre più figure ritenute "specialistiche" al confronto con i bambini e ragazzi: educatori professionali o psicologi dell'età evolutiva, oppure, gli affidatari stessi.

È altresì esperienza comune ad educatori ed affidatari una sorta di "gerarchia"

non detta, fra contenuti portati e riferiti, che mette i fatti del quotidiano vissuto dai minori in subordine rispetto ad altre osservazioni e valutazioni, oppure che li connetta con difficoltà ai mondi relazionali ed affettivi degli adulti coinvolti. Eppure, quando ci apprestiamo fra famiglie amiche fra loro, a ospitarci i figli per un week end o una breve vacanza, sono proprio quelle concrete le domande, o il tipo di domande, che le mamme e i papà si rivolgono fra loro.

Ed il servizio deputato alla ricerca e formazione delle famiglie affidatarie, che sarà anche il primo soggetto coinvolto nella ricerca del giusto abbinamento, avrà necessità di queste indicazioni, di queste prime risposte, per formulare la proposta di abbinamento a questa e non a quella famiglia.

E sempre la famiglia affidataria le cerca e le richiede, perché è con la quotidianità di carne ed ossa, oltre che di affetto e relazione, che deve fare i conti.

Perché, ed è la seconda insidia dell'affido, non esiste una famiglia idonea all'affido ed una che non lo è; certo, ci sono delle controindicazioni facili da individuare: una famiglia che tende all'appropriazione del minore, stante la natura temporanea dell'affido ed il suo dipanarsi "a fianco" della famiglia d'origine; una famiglia dove solo un componente desidera realmente accogliere, nella sopportazione passiva degli altri familiari...

In questo quadro è giusto mettere a tema, e sperimentare soluzioni provvide di esiti sostenibili per i minori e le famiglie coinvolte, laddove non già gli operatori o il sistema dei servizi, o non solo, ma le risorse in campo che li mantengono e ne corroborano l'efficacia, quindi le scelte politiche e gestionali, a fianco alle tempistiche ed alle decisioni della Giurisdizione, dilatano i tempi, falliscono, esauriscono le possibilità di intervento senza saper assicurare la "propria" o "una" famiglia alle persone in crescita coinvolte.

Ma è esigenza anche ripensare i servizi per prevenire questa necessità.

Progetto grafico e impaginazione:  
Barbara Forti, *Ufficio grafico, Settore comunicazione, Provincia di Milano.*  
Milano, maggio 2013

[www.provincia.milano.it/sociale](http://www.provincia.milano.it/sociale)